



Difeso di fiducia dall'Avv. Marcello Elia del Foro di Milano, con studio in Milano, via Donizetti n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione dell'1.4.2010, aff. 010264)*.

6) P R nata il a , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marcello Elia del Foro di Milano, sito in Milano, via Donizetti n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 13.4.2010, aff. 010315)*, libero contumace.

Difeso di fiducia dall'Avv. Marcello Elia del Foro di Milano, con studio in Milano, via Donizetti n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 13.4.2010, aff. 010315)*.

7) P A , nato il a elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ezio Tursi del Foro di Busto Arsizio, sito in Saronno (VA), via Rimembranze n.° 21 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 19.4.2010, aff. 010333)*, libero assente.

Difeso di fiducia dall'Avv. Ezio Tursi del Foro di Busto Arsizio, con studio in Saronno (VA), via Rimembranze n.° 21 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 19.4.2010, aff. 010333)*.

8) P A E nato l' a elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mauro Rotunno del Foro di Milano, sito in Milano, via Pier Lombardo n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di interrogatorio del 22.4.2010, aff. 010368)*, libera contumace.

Difeso di fiducia dall'Avv. Mauro Rotunno del Foro di Milano, con studio in Milano, via Pier Lombardo n.° 30 *(come da dichiarazione di nomina depositata in data 21.4.2010, aff. 010375)*.

9) S M E nato il a , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Elia del Foro di Milano, sito in Milano, via Donizetti n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 14.4.2010, aff. 010703)*, libero contumace.

Difeso di fiducia dall'Avv. Marcello Elia del Foro di Milano, con studio in Milano, via Donizetti n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 14.4.2010, aff. 010703)*.

10) T Gi nato il a elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Elia del Foro di Milano, sito in Milano, via Donizetti n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 15.4.2010, aff. 010792)*, libero contumace.

Difeso di fiducia dall'Avv. Marcello Elia del Foro di Milano, con studio in Milano, via Donizetti n.° 30 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 15.4.2010, aff. 010792)*.

11) U P M R nato il a elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Neglia del Foro di Milano, sito in Milano, via Nino Oxilia n.° 22 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 21.4.2010, aff. 010846)*, libero assente.

Difeso di fiducia dall'avv. Paola Neglia del Foro di Milano, con studio in Milano, via Nino Oxilia n.° 22 *(come da dichiarazione resa nel verbale di identificazione del 21.4.2010, aff. 010846)*.

12) M P nato il a , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daria Pesce del Foro di Milano, sito in Milano, via Colonna n.° 5 *(come da dichiarazione depositata in data 16.2.2010, aff. 010130)*, libero contumace.

Difeso di fiducia dall'Avv. Daria Pesce del Foro di Milano, con studio in Milano, via Colonna n.° 5 *(come da dichiarazione di nomina depositata in data 16.2.2010, aff. 010130)*.

13) M B nato il a , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daria Pesce del Foro di Milano, sito in Milano, via Colonna n.° 5 *(come da dichiarazione depositata in data 10.2.2010, aff. 010171)*, libero contumace.

Difeso di fiducia dall'Avv. Daria Pesce del Foro di Milano, con studio in Milano, via Colonna n.° 5 *(come da dichiarazione di nomina depositata in data 10.2.2010, aff. 010171)*.



14) P M nato il a L elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daria Pesce del Foro di Milano, sito in Milano, via Colonna n.° 5 (come da dichiarazione depositata in data 21.4.2010, aff. 010389), libero assente.

Difeso di fiducia dall'Avv. Daria Pesce del Foro di Milano, con studio in Milano, via Colonna n.° 5 (come da dichiarazione di nomina depositata in data 21.4.2010, aff. 010389).

IMPUTATI

del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 2 D.L.vo 10 marzo 2000 n.° 74, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti, nelle dichiarazioni annuali di seguito per ciascuno specificate, indicava elementi passivi fittizi.

Tutti reati commessi in Milano alla data di presentazione delle dichiarazioni.

In particolare:

2) A E M nato il a ivi residente

per l'anno 2005 imponibile pari ad euro 8.200,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- fattura nr. 05.2005 emessa in data 09.05.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.200,00.

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 28.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

✓ fattura nr. 206 emessa in data 15.05.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.000,00;

✓ fattura nr. 3 emessa in data 16.06.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.000,00;

✓ fattura nr. 10.2006 emessa in data 13.10.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.000,00.

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 10.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

✓ fattura nr. 042007.005 emessa in data 05.04.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 4.000,00;

✓ fattura nr. 062007.001 emessa in data 14.06.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 6.000,00.

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 19.400,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

✓ fattura nr. 042008.06 emessa in data 08.04.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.600,00;

✓ fattura nr. 052008.016 emessa in data 23.05.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.800,00.

4) B P nato il a residente a

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 12.950,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

✓ fattura nr. 1120060080 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.950,00.

9) B G nato a S il ed ivi residente ;

per l'anno 2005 imponibile pari ad euro 56.200,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:



- ✓ *fattura nr. 5 emessa in data 18.05.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 7.800,00;*
- ✓ *fattura nr. 7 emessa in data 20.07.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 8 emessa in data 30.08.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 22 emessa in data 30.09.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 24 emessa in data 31.10.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 11.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 15 emessa in data 30.11.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.900,00.*

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 45.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 1 emessa in data 01.03.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 00406 emessa in data 20.06.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 11.2006015 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00.*

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 72.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 004.07 emessa in data 17.01.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 04.2007.9 emessa in data 05.04.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 18.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 07.2007.01 emessa in data 11.07.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 036.07 emessa in data 30.09.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.800,00;*
- ✓ *fattura nr. 024.07 emessa in data 31.10.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 17.200,00.*

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 34.490,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 3200800208 emessa in data 07.03.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 004.2008 emessa in data 08.05.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 11.2008 emessa in data 28.11.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 14.490,00.*

20) D **Os** nato a **il** e residente a

per l'anno 2005 imponibile pari ad euro 45.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 2 emessa in data 07.02.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.800,00;*



- ✓ *fattura nr. 3 emessa in data 04.03.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 5.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 08.05 2 05 emessa in data 30.08.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 30.000,00.*

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 55.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 2 emessa in data 28.02.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 4 emessa in data 26.04.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 11.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 5 emessa in data 31.05.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 13.700,00;*
- ✓ *fattura nr. 7 emessa in data 14.07.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 9 emessa in data 14.09.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00.*

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 70.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 008.07 emessa in data 05.04.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 007.07 emessa in data 22.05.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.100,00;*
- ✓ *fattura nr. 9.07/35.07 emessa in data 30.09.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 16.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 723-10.07 emessa in data 31.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 34.000,00.*

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 60.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 04.08/9.08 emessa in data 08.04.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 31.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 9.08/28.08 emessa in data 30.09.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 28.500,00.*

35) M **P** nato il a e residente a via
;

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 291.700,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 06004/01.2006 emessa in data 24.01.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0614-01.2006 emessa in data 30.01.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 3.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0608-02.2006 emessa in data 17.02.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 6.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/02.2006 emessa in data 20.02.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/03.2006 emessa in data 16.03.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06005/04.2006 emessa in data 12.04.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*



- ✓ *fattura nr. 0604-04.2006 emessa in data 18.04.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06003/05.2006 emessa in data 15.05.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/06.2006 emessa in data 16.06.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/07.2006 emessa in data 14.07.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0613-07.2006 emessa in data 14.07.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002A/08.2006 emessa in data 16.08.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0608-08.2006 emessa in data 25.08.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 35.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 0611-08.2006 emessa in data 30.08.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 9.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/09.2006 emessa in data 14.09.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/10.2006 emessa in data 13.10.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06005/11.2006 emessa in data 14.11.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06012/12.2006 emessa in data 07.12.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0605-12.2006 emessa in data 12.12.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 78.000,00.*

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 396.100,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 07002/01.2007 emessa in data 17.01.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002/02.2007 emessa in data 22.02.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0704-02.2007 emessa in data 28.02.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 6.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 07006/03.2007 emessa in data 09.03.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0703-04.2007 emessa in data 06.04.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 42.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002/04.2007 emessa in data 19.04.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07016/05.2007 emessa in data 17.05.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002/06.2007 emessa in data 19.06.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07005/07.2007 emessa in data 03.07.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0702-07.2007 emessa in data 05.07.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 36.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07003/08.2007 emessa in data 29.08.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*



- ✓ *fattura nr. 07005/09.2007 emessa in data 17.09.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07005/10.2007 emessa in data 10.10.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0706-10.2007 emessa in data 19.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 9.700,00;*
- ✓ *fattura nr. 0709-10.2007 emessa in data 23.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.300,00;*
- ✓ *fattura nr. 0722-10.2007 emessa in data 31.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 46.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07007/11.2007 emessa in data 20.11.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0711-11.2007 emessa in data 30.11.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 46.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07006/12.2007 emessa in data 20.12.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0718-12.2007 emessa in data 28.12.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 46.200,00.*

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 221.460,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 08002/01.2008 emessa in data 07.01.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08003/02.2008 emessa in data 04.02.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0805-02.2008 emessa in data 29.02.2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 08003/03.2008 emessa in data 11.03.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/04.2008 emessa in data 07.04.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0802-04.2008 emessa in data 08.04.2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/05.2008 emessa in data 15.05.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/06.2008 emessa in data 06.06.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0808-07.2008 emessa in data 08.07.2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.760,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/07.2008 emessa in data 09.07.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/08.2008 emessa in data 08.08.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08014/09.2008 emessa in data 08.09.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08003/10.2008 emessa in data 07.10.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/11.2008 emessa in data 04.11.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/12.2008 emessa in data 12.12.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*



- ✓ *fattura nr. 6003/3.06 emessa in data 16.03.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6004/4.06 emessa in data 12.04.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 603/4.06 emessa in data 18/04/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 6002 5/06 emessa in data 15.05.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 6/06 emessa in data 16.06.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 7/06 emessa in data 14.07.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 8.06 emessa in data 16.08.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 607-8.06 emessa in data 25/08/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 35.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 612-8.06 emessa in data 30/08/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 9.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 601-9.06 emessa in data 05/09/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001-9.06 emessa in data 14.09.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 10.06 emessa in data 13.10.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6004/11.06 emessa in data 14.11.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6011 emessa in data 07.12.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00.*

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 246.650,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 7001 1/07 emessa in data 17.01.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7001 2/07 emessa in data 22.02.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7005 3/07 emessa in data 09.03.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 704 emessa in data 06/04/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 42.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 7001 emessa in data 19.04.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7015 emessa in data 17.05.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07001 emessa in data 19.06.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07004 emessa in data 03.07.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0703 emessa in data 05/07/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 36.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002 emessa in data 29.08.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7004/9.07 emessa in data 17.09.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*



- ✓ *fattura nr. 7004/10.07 emessa in data 10.10.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0707 emessa in data 19/10/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 4.850,00;*
- ✓ *fattura nr. 0710 emessa in data 23/10/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.300,00;*
- ✓ *fattura nr. 0706/11.07 emessa in data 20.11.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0705/12.07 emessa in data 20.12.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00.*

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 208.960,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 08001 emessa in data 07.01.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8002/2.08 emessa in data 04.02.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002-3.08 emessa in data 11.03.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/4.08 emessa in data 07.04.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0803 emessa in data 08/04/2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/5.08 emessa in data 15.05.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/6.08 emessa in data 06.06.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0809 emessa in data 08/07/2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.760,00;*
- ✓ *fattura nr. 08001/7.08 emessa in data 09.07.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/8.08 emessa in data 08.08.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8010/9.08 emessa in data 08.09.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8002/10.08 emessa in data 07.10.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/11.08 emessa in data 04.11.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8003/12.08 emessa in data 12.12.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00.*

42) P F nato a il ed ivi residente in

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 15.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 018.08 emessa in data 31.07.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00.*

45) P R nata a il e residente a in via ;

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 108.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 08.2006 emessa in data 28.08.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 28.000,00;*

- ✓ *fattura nr. 10.2006 emessa in data 13.10.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 37.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 11.2006 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 26.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 12.2006 emessa in data 04.12.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 17.000,00.*

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 102.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 7016/04 emessa in data 30.04.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 07007/07 emessa in data 03.07.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 10.2007 emessa in data 02.10.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 7009 emessa in data 20.12.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00.*

46) P **A** nato a il e residente a in via

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 35.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 089107 emessa in data 27.10.2006 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 35.000,00.*

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 56.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 022021 emessa in data 24.04.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022028 emessa in data 24.05.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022033 emessa in data 25.06.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022044 emessa in data 24.07.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022052 emessa in data 24.08.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022056 emessa in data 24.09.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022065 emessa in data 24.10.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022070 emessa in data 26.11.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00*

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 70.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 22078 emessa in data 27.12.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 361558 emessa in data 25.01.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 361573 emessa in data 25.02.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*

- ✓ *fattura nr. 361582 emessa in data 25.03.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 801004 emessa in data 25.04.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 800405 emessa in data 26.05.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 801006 emessa in data 24.06.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 8007072008 emessa in data 25.07.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 082008 emessa in data 25.08.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 092008 emessa in data 29.09.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00.*

47) P A E , nata l' a e residente a in via ;

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 12.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 09.2006 emessa in data 29.09.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00*

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 20.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura emessa in data 25.06.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.800,00 (Pag. 1, nr. 1 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa in data 31.10.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.200,00 (Pag. 1, nr. 2 di prot.).*

48) P M nato il a L ed ivi residente in via ;

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 13.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 112006 emessa in data 30.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 13.000,00;*

59) S M E nato a il e residente a in via ;

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 15.100,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 09.2008.027.08 emessa in data 30.09.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 11.2008.022.08 emessa in data 28.11.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 6.100,00.*

63) T G nato il 5 a e residente a in via ;

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 11.500,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 26 emessa in data 30.09.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 11.500,00.*

66) U P M R nato il _____ a _____ e residente in _____ via _____

per l'anno 2006 imponibile pari ad euro 4.000,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

✓ *fattura nr. 11 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 4.000,00*

per l'anno 2007 imponibile pari ad euro 26.100,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 2007007-01 emessa in data 31.01.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 1.750,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007009-02 emessa in data 28.02.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.250,00;*
- ✓ *fattura nr. 3 2007 emessa in data 30.03.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007006 emessa in data 30.03.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 04.2007 emessa in data 30.04.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 1.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 05.2007 emessa in data 31.05.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007014 emessa in data 29.06.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 020.07 emessa in data 31.07.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.850,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007022 emessa in data 31.10.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 5.350,00.*

per l'anno 2008 imponibile pari ad euro 11.850,00 attraverso l'annotazione delle seguenti fatture:

- ✓ *fattura nr. 2008008 emessa in data 30.04.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.350,00;*
- ✓ *fattura nr. 11/2008 emessa in data 28.11.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 24-11.2008 emessa in data 28.11.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.100,00;*
- ✓ *fattura nr. 12.2008 emessa in data 31.12.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.200,00.*



Con l'intervento della parte civile costituita: Agenzia Delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 426, in persona del Direttore *pro tempore*, Dott. Attilio Befera, non presente, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in Milano, Via Freguglia n.1.
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia n.1, comparsa nella persona dell'Avv. Silvana Vanadia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'Ufficio del Pubblico Ministero, nella persona del dr. Roberto Pellicano, chiedeva:

per **A E M** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 6 di reclusione.

per **B P** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 1 e giorni 15 di reclusione.

per **B G** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di anni 1 di reclusione.

per **D O** pronunciarsi sentenza di assoluzione per i fatti relativi all'anno 2008 perché il fatto non sussiste; per i restanti fatti chiedeva la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 4 di reclusione.

per **M P** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 10 di reclusione.

per **M B** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

per **P F** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 1 e giorni 15 di reclusione.

per **P R** pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, essendo applicabile lo "scudo fiscale".

per **P A** pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, essendo applicabile lo "scudo fiscale".

per **P A E** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna della medesima, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 2 di reclusione.

per **P M** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 3 di reclusione.

per **S M E** pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

per **T G** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 3 di reclusione.

per **U P M R** la declaratoria della penale responsabilità e la condanna del medesimo, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 con riferimento solo ai fatti relativi all'anno 2008 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 3 di reclusione.

La parte civile si associava integralmente alle conclusioni già svolte dalla Pubblica Accusa, ad eccezione di **P R F A** e **M P** per i quali il P.M. ha chiesto sentenza di non luogo a procedere, e rassegnava le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale adito, accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti nel procedimento penale in epigrafe, condannare gli stessi alla pena di giustizia Per l'effetto voglia il Sig. Giudice condannare i predetti imputati, in solido tra loro al risarcimento, in favore dell'Agenzia delle Entrate del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dai reati medesimi come di seguito precisato.*

Voglia infine il Sig. Giudice condannare gli imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile, al pagamento, in favore della parte civile Agenzia delle Entrate delle spese di costituzione e difesa e degli onorari di causa".

La difesa di **A E M** si riportava alla memoria dell'avv. Giovanni Chiello pervenuta in data 16.02.2011.

La difesa di **B P** chiedeva pronunciarsi sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per intervenuta estinzione del reato per effetto dello scudo fiscale, in subordine chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione, in ulteriore subordine chiedeva l'applicazione dei benefici di legge. Chiedeva rigettarsi la richiesta di risarcimento formulata dall'Avvocatura dello Stato.

La difesa di **B G** chiedeva, previa applicazione dello scudo fiscale, applicarsi sul restante importo evaso il minimo della pena, tenuto conto delle attenuanti speciali. Si opponeva alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte civile

La difesa di **D O** chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 3 D.Lvo 74/2000, e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Si opponeva alla richiesta di risarcimento danno avanzata dalla parte civile.

La difesa di **M P** si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore formulata dalla parte civile Nel merito chiedeva, in principalità pronunciarsi sentenza di assoluzione, in subordine, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 ed il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 *bis* c.p., chiedeva condannarsi l'imputato ad una pena inferiore all'anno di reclusione, con sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria.

La difesa di **M B**, si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore formulata dalla parte civile. Nel merito chiedeva, in principalit , pronunciarsi sentenza di assoluzione, in subordine, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 e riconoscimento delle attenuanti generiche, condannarsi l'imputato ad una pena inferiore all'anno di reclusione, con sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria.

La difesa di **P F** dichiarava che non intendeva avvalersi dello scudo fiscale a suo tempo prodotto per tale procedimento, ma dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e deposita documentazione.

La difesa di **P R** si associava alla richiesta formulata dal P.M.

La difesa di **P A** chiedeva pronunciarsi sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per intervenuta estinzione del reato per effetto dello scudo fiscale, in subordine chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione.

La difesa di **P A E** chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione; in subordine, si associava alle richieste formulate dal P.M., e quindi previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 e riconoscimento dei benefici di legge, chiedeva condannarsi l'imputato alla pena di mesi due di reclusione. Pena sospesa.

La difesa di **P M** si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore formulata dalla parte civile. Nel merito chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione.

La difesa di **S M E** si associava alla richiesta di assoluzione formulata dal P.M. Chiedeva rigettarsi la richiesta di risarcimento danno avanzata dalla parte civile.

La difesa di **T Gi** dichiarava che non intendeva avvalersi dello scudo fiscale a suo tempo prodotto per tale procedimento, ma dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e deposita documentazione.

La difesa di **U P M R** si opponeva alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore formulata dalla parte civile. Nel merito chiedeva, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannarsi l'imputato al minimo della pena edittale con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, avvalendosi del tasso di conversione di € 38,00 al giorno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 21.5.2010 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano, su conforme istanza del Pubblico Ministero, disponeva il giudizio immediato nei confronti di Anitra Salvatore e di sessantotto altri imputati per i delitti di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000.


E M A P B G B , C D F F
R P A P A El Pl M E S , G
T Pa M R U , Pa M I, Bt M I e M F
chiedevano di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato.

Con decreto del 21.9.2010 il Giudice disponeva la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 438, comma quarto, c.p.p. e fissava l'udienza del 12.11.2010.

Alla udienza del 12.11.2010 il Giudice procedeva all'accertamento relativo alla regolare costituzione delle parti ed alla successiva udienza del 18.11.2010 dava lettura del provvedimento di ammissione della costituzione della parte civile Agenzia delle Entrate e dichiarava aperta la discussione.

Alla udienza del 9.2.2011 il Pubblico Ministero formulava le proprie richieste ed alla udienza del 16.3.2011 la parte civile e le difese rassegnavano le proprie conclusioni.

Alla udienza del 20.4.2011, dopo aver assunto le repliche, il Giudice dava lettura alle parti del dispositivo della presente sentenza.



I) Il compendio probatorio prodotto dalla Pubblica Accusa.

La presente regiudicanda trae origine dalle risultanze del procedimento penale nr. 34941/08 R.G.N.R. (cd. “Operazione Trasferre”), nell’ambito del quale le indagini consentivano di individuare e delineare l’esistenza di un sodalizio criminoso organizzato e stabilmente dedito al riciclaggio ed alla emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di favorire l’evasione fiscale.

L’associazione a delinquere risultava organizzata e diretta da G G e composta da S P G F B R S O e K R

In tale contesto, dall’esame della documentazione prodotta dal G in data 25.11.2009 e 3.12.2009 al Pubblico Ministero emergeva che cinquantanove contribuenti (*dettagliatamente indicati nella relazione n. 58418/10 del 27.1.2010, cui si rinvia, redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano-, aff. 000096 e ss.*), direttamente o attraverso società (di persone o di capitali) a loro riconducibili, avevano in plurimi periodi di imposta utilizzato, al fine di evadere le imposte, fatture per operazioni inesistenti emesse da società estere messa a disposizione dal medesimo G

In particolare il G aveva consentito a tali contribuenti l’abbattimento del reddito dai medesimi conseguito in Italia, fornendo fatture per operazioni inesistenti (attestanti la fittizia frequentazione di corsi d’aggiornamento professionale) emesse dalle seguenti società di diritto estero:

- (1) GREENBERG CONSULTANTS LLC¹;
- (2) FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY²;
- (3) BORDERSKY LIMITED³;
- (4) OLIMAR CONSULTANS LLC⁴;
- (5) FIBET GMBH⁵;
- (6) COMMERZ INDUSTRIEBEDARF HANDELS GMBH⁶;
- (7) ELITE BUSINESS KFT⁷.

Le indagini consentivano, altresì, di acclarare che la materiale redazione dei documenti fiscali emessi dalle predette società veniva curata da personale della DOGE S.A.⁸, che provvedeva successivamente, una volta introitate le somme di denaro indicate nelle false fatture e su richiesta dei destinatari delle stesse, a:

✓ trasferire i fondi veicolati al di là dei confini nazionali su conti correnti accesi presso banche svizzere ed intestati ai beneficiari stessi;

oppure a

✓ far pervenire il denaro, con l’ausilio della società svizzera PREZIOFIN S.A., direttamente nelle mani dei beneficiari, ponendo in essere attività di “spallonaggio”.

Parimenti le investigazioni evidenziavano che i contribuenti erano stati presentati al G da un commercialista, M B che per tale attività di intermediazione, aveva percepito un compenso pari al 3% dell’imponibile complessivamente sottratto al Fisco.

Sulla scorta dei documenti progressivamente acquisiti agli atti di indagine, era, inoltre, possibile acclarare che la maggior parte delle persone fisiche che si avvalevano degli illeciti “servigi” offerti dal G era composta da promotori finanziari/dipendenti di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. (nr. 37 persone fisiche su 59) e per la parte residua da imprenditori, professionisti o promotori finanziari legati ad altri istituti di credito.

In particolare, il sistema evasivo era il seguente: MEDIOLANUM pagava i promotori in misura ridotta; gli

¹ GREENBERG CONSULTANTS LLC, con sede formale in Londra (Gran Bretagna), 5th floor 86 Jemyn Street SW1Y6AW.

² FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY, società di diritto statunitense, con sede europea in Londra (Gran Bretagna) 38 Wigmore Street W1U2HA.

³ BORDERSKY LIMITED, con sede in Winscombe (Gran Bretagna), 40 Woodborough Road, Somerset BS25 1 AG.

⁴ OLIMAR CONSULTANS LLC, società di diritto statunitense, con sede europea in Londra (Gran Bretagna) 38 Wigmore Street W1U2HA.

⁵ FIBET GMBH con sede in Borseplatz n. 4 Vienna (Austria).

⁶ COMMERZ INDUSTRIEBEDARF HANDELS GMBH con sede in Borseplatz n. 4 Vienna (Austria).

⁷ ELITE BUSINESS KFT con sede in Vacı utca n. 7 Budapest (Ungheria),

⁸ Società riconducibile a G G , con sede in Mendrisio (Svizzera) via Meschini n.10.

stessi versavano parte del loro compenso a DOGE SA, che emetteva fatture per operazioni inesistenti - per conto di società inglesi o austriache - aventi quale causale la frequentazione di corsi d'aggiornamento palesemente falsi in quanto mai tenuti.

Questo *modus operandi* consentiva:

- a) a MEDIOLANUM di lucrare una riduzione dei costi relativi alle retribuzioni dei promotori dislocati sull'intero territorio nazionale;
- b) ai promotori di abbattere il carico fiscale tramite la deduzione di costi insussistenti.

Quanto acclarato dagli inquirenti risulta ulteriormente avvalorato dalle dichiarazioni confessionarie rese dal G

Nell'interrogatorio reso in data 5.11.2009 G G dichiarava al Pubblico Ministero: *“Preciso che la DOGE [società fiduciaria svizzera] ha stabilito numerosi relazioni con numerosi promotori per operazioni come quella appena detta. Il nucleo più significativo di promotori, circa 50/60, mi vennero presentati da M B ed erano riconducibili a BANCA MEDIOLANUM. Anche B chiedeva una percentuale del 3%, sui contenuti delle fatture emesse nei confronti dei promotori.*

Le fatture venivano emesse da una società americana denominata GREENBERG LLC Ee pagate su un conto intestato a detta società presso Barclays a Londra. I destinatari delle fatture erano le persone fisiche dei promotori. Dalla Barclays di Londra i soldi venivano trasferiti su un conto a Vaduz intestato ad una off-shore. Quindi attraverso la società PREZOFIN SA di Chiasso trasferiti, con bonifico, sul conto UBS intestato a PREZOFIN la quale curava la materiale consegna del denaro che veniva restituito ai promotori in contanti (aff.00052).

Il G forniva ulteriori elementi allorquando testualmente riferiva nel corso del medesimo interrogatorio: *“omissis ... sul discorso Mediolanum quello che si può dire è che io conosco M B qualche anno fa. Prima di conoscere C a Io M B lo conosco in circostanze ... adesso sto pensando, perché mi viene presentato a sua volta da A Ca, che era un altro signore che lavorava per Mediolanum. Quindi adesso andiamo indietro al 2002 – 2003, comunque. E M Ba lo conosco, è un commercialista che ha il suo studio se non sbaglio a... io dico Saronno, ma siamo lì in zona. Non vorrei dire Rescaldina piuttosto che un paesino... insomma, limitrofo. E Ma B mi dice: “guarda, mi hanno parlato di te, so che lavori bene. Io ho dei miei promotori. Io sono praticamente amicissimo di Ennio Doris. Per conto del gruppo seguo praticamente quasi tutti i loro promotori”, no? “Seguo” in termini fiscali italiani. ... omissis ... Ai nostri promotori”, dice, “diamo tutto”. Nel senso che la Mediolanum gli dà un ottimo... tipo una piattaforma fantastica, formazione e quant'altro. “Noi diamo” dice “anche un vantaggio di tipo fiscale”. ... omissis ... “E lo facciamo già con due realtà svizzere”, lui mi dice. Dice: “noi stiamo già lavorando su Lugano con due altre strutture”, no? Di cui poi dopo lui mi fa il nome. Poi non so se interessa ... omissis ... Di servizio. Dice... “Su tutti quelli importanti, significativi, diamo questa funzione”. Per cui... anche perché... dico così perché il promotore Mediolanum che veniva da noi, arrivava già... Cioè, non ci conosceva, in realtà. Si fidava di quello che diceva Ma ... “vai da G fatti fare una fattura di trentamila euro, quarantamila euro, ventimila euro. **Loro ti fanno la fattura, tu pagherai la fattura e ti troverai i soldi in contanti, che va bene così**”. Cioè, “non discutere”. ... omissis ... **Mi dava l'idea di un ordine di gruppo, di scuderia, cioè, alla fine.** ... omissis ... Naturalmente M B mi dice anche “io voglio la mia cointeressenza”, che sulle fiduciarie... perché è per quello che lui mi parla di altre due fiduciarie. Perché cosa mi dice? Da un lato “ti posso portare molti clienti. **Sappi già che io lavoro con altre due fiduciarie.** Sappi già che io prendo dalle altre fiduciarie un “X” e da te vorrei un “Y” ... omissis ...” (aff.000054 e ss.).*

Nell'interrogatorio reso in data 17.12.2009 innanzi al Pubblico Ministero G G dichiarava inoltre: *“Il PM: in merito alla questione MEDIOLANUM, vuole approfondire il rapporto con BA ?*
Risposta: prima che con B, il rapporto iniziò con A C, anch'egli dirigente MEDIOLANUM che mi mandò alcuni promotori; successivamente mi presentò B dicendomi che era

uomo di fiducia di Ennio DORIS. B stesso mi riferì che lui avrebbe offerto ad alcuni importanti promotori di MEDIOLANUM un servizio di “contenimento del carico fiscale”; peraltro B mi disse che aveva già due fiduciarie con cui faceva servizi di questo tipo, che erano la ABILFIDA di Lugano e la LAMBERTINI Ernest and partners, sempre di Lugano. Entrambe queste fiduciarie hanno una struttura piuttosto ampia. B mi disse che lui seguiva quasi tutti i principali promotori di MEDIOLANUM e li seguiva sia in Italia, con la presentazione delle dichiarazioni, che all'estero, attraverso i servizi di contenimento del carico fiscale.

Lui chiarì subito che guadagnava circa il 20-25% della percentuale applicata dal fiduciario sul servizio. Quindi se il fiduciario prendeva una percentuale di circa il 10% sull'importo fatturato, lui già percepiva il 2,5% dello stesso ammontare. Disse quindi che se volevamo collaborare egli intendeva migliorare il suo compenso e portarlo al 3%. Disse anche che non intendeva spostare l'intero “portafoglio” sulla DOGE.

Disse che i promotori si rivolgevano a lui perché aveva un ottimo rapporto con Ennio DORIS e O D

B offriva ai promotori questo servizio di contenimento del carico fiscale come accessorio al più generale rapporto che detti promotori intrattenevano con MEDIOLANUM; infatti, ricordo che in occasione dell'apertura della filiale MEDIOLANUM in Toscana la DOGE venne invitata a partecipare alla presentazione nel corso della quale essa era indicata come supporto fiscale della MEDIOLANUM.

Suppongo che egli possa aver spostato da noi circa la metà dei suoi clienti di MEDIOLANUM.

Ricordo che B era restio a fornirci i propri documenti di identità che riuscimmo ad ottenere con una certa difficoltà.

Il rapporto DOGE-B si svolgeva nel seguente modo. Egli prendeva il denaro sempre in contanti; si presentava puntualmente in Svizzera, a Mendrisio, telefonando prima, prendeva i soldi e ripartiva. Non ha mai aperto un conto con noi. Ritengo che si fidasse di noi circa la quantificazione della somma, anche perché aveva la possibilità di riscontrare l'esattezza attraverso il controllo delle posizioni dei promotori in Italia.

Generalmente ritirava il denaro in due occasioni all'anno.

Secondo me B all'anno percepiva 20-25.000 euro l'anno, che a mio parere versava in Svizzera in contanti presso qualche conto” (aff.00079 e ss.).

Secondo quanto dichiarato dal G , il disegno criminoso posto in essere godeva, pertanto, dell'avallo di Banca Mediolanum, la quale si sarebbe in buona sostanza adoperata al fine di fornire ai propri promotori e/o dipendenti una sorta di “incentivo di tipo fiscale”.

I rapporti professionali tra B ed i promotori/dipendenti di Mediolanum, inoltre, derivano da incarichi conferiti dall'Istituto di credito al citato professionista.

Questa circostanza ulteriormente dimostrava che l'individuazione di B quale commercialista cui affidare il disbrigo delle proprie incombenze di carattere fiscale non scaturiva da autonome e personali decisioni da parte dei singoli promotori/dipendenti, ma era piuttosto da inquadrare in un contesto più ampio che necessariamente coinvolgeva lo stesso Istituto di credito, atteso che proprio era quest'ultimo ad indirizzare i propri collaboratori autonomi verso il B

B peraltro, al fine di consentire ai propri clienti l'abbattimento del reddito in Italia, si serviva, oltre che dei servizi offerti dalla fiduciaria del G altresì di quelli di “altre due” fiduciarie elvetiche⁹.

Le successive attività di polizia giudiziaria eseguite consentivano di accertare che i clienti del B oggetto di indagine avevano, nel corso degli anni, contabilizzato fatture provenienti da entità societarie straniere non riconducibili alla struttura del G peraltro emesse per servizi analoghi (frequenza corsi).

In data 29.01.2010, gli inquirenti procedevano alla perquisizione locale degli uffici in uso al commercialista M B della DATA EXPRESS S.a.s. e della ditta individuale B M , delle quali il B risulta rivestire rispettivamente la carica di socio accomandante e titolare.

⁹ Stante quanto dichiarato da G G nel corso degli interrogatori resi, trattasi delle fiduciarie ABILFIDA e LAMBERTINI Ernest and Partners, entrambe con sede in Lugano.

L'operazione di polizia giudiziaria consentiva di sottoporre a sequestro copiosa documentazione contabile/fiscale relativa ai rapporti tra i soggetti in rubrica indicati e società estere, la maggior parte delle quali gestite dalla nota DOGE S.a.. Nel corso di tale attività investigativa venivano, inoltre, rinvenuti plurimi "accordi di consulenza" in essere tra B e la Banca MEDIOLANUM, nonché il Consorzio Centrale MEDIOLANUM di durata annuale.

Tale compendio probatorio veniva ulteriormente confermato dalle dichiarazioni rese da alcuni dei contribuenti che si avvalevano delle false fatture del G

In data 12.2.2010 R A dichiarava agli inquirenti: "A.D.R.: dall'11.10.2000 ho iniziato la mia collaborazione come promotore finanziario presso la Banca Mediolanum. Ho avuto il mio primo colloquio con tale C W il quale mi propose un contratto a retribuzione fissa. Dopo sei mesi, come previsto dal contratto, ho richiesto di passare dal contratto a retribuzione fissa ad uno a provvigione.

A.D.R.: Ho conosciuto il B da subito, segnalatomi e consigliatomi da altri promotori Mediolanum che si avvalevano già delle sue prestazioni professionali in qualità di commercialista, nello specifico è stato anche il CERIOTTI a consigliarmi tale commercialista procurandomi di fatto il suo numero di telefono e riferendomi che avrebbe potuto aiutarmi e consigliarmi per quanto riguarda le problematiche fiscali.

A.D.R.: nel 2003, ritrovatomi a dover pagare una somma cospicua di tasse, il B mi consigliò di utilizzare la struttura svizzera DOGE al fine di creare dei costi che potessero abbattere il reddito. In particolare mi recai a Mendrisio (CH) presso gli uffici della citata DOGE dove conobbi tale signora Enrica e mi fece firmare alcuni documenti tra i quali l'apertura di un conto corrente cifrato e la gestione patrimoniale.

A.D.R.: ricordo che in quella circostanza vi era anche un signore dell'UBS, banca presso la quale accesi il conto corrente. O meglio, di fatto il conto corrente lo accesi presso gli uffici della DOGE ove era presente il funzionario di cui vi ho riferito.

A.D.R.: non ricordo il nome del funzionario, sebbene mi mostrò il suo bigliettino da visita, ricordo che era una persona alta e robusta, un po' stempiato e con barba.

A.D.R.: nella circostanza in cui mi recai per la prima volta presso la DOGE a Mendrisio (CH) andai con mia moglie previo appuntamento da me stesso preso dopo che il B mi aveva fornito i riferimenti della DOGE.

A.D.R.: ulteriore soggetto con cui ho intrapreso rapporti presso la DOGE, è stata tale signora Julia, la quale asseriva di essere la cognata di G G

A.D.R.: la mia remunerazione annuale è pari a circa ad euro 150.000,00 lordi" (aff. 000549 e ss.).

Nell'interrogatorio reso in data 14.4.2010 l'indagata E F dichiarava agli inquirenti: "A.D.R.: Dal 1994, sono amministratore unico della società denominata E. F S.a.s., con sede in Legnano (VA), via Secchi Padre Angelo n. 29, (P.IVA 11323700150) esercente l'attività di rappresentanza di prodotti per l'edilizia.

A.D.R.: Ho conosciuto il commercialista B M nel 1984, tramite una mia amica di nome RIVA Iljana, in quanto anche quest'ultima si appoggiava al predetto come depositano delle scritture contabili. Mi sono rivolta alla mia amica in quanto in quel periodo avevo costituito una ditta individuale e avevo bisogno di un commercialista che seguisse la contabilità. Successivamente, nel 1994, quando è stata costituita la E. F S.a.s., il predetto B M ha gestito in modo continuativo la contabilità di questa società.

A.D.R.: nel 2006, ritrovatomi a dover pagare una somma cospicua di tasse, il B mi propose di utilizzare la struttura svizzera DOGE al fine di creare dei costi che potessero abbattere il reddito. In particolare, su indicazioni dello stesso B mi recai a Mendrisio (CH) presso gli uffici della citata DOGE dove conobbi una signora, di cui non ricordo il nome, la quale mi diede delle istruzioni di come procedere in merito. Nello specifico, la stessa mi consigliò di indirizzare delle missive ad una società estera, di cui non ricordo la denominazione, con le quali avrei richiesto dei servizi per "ricerca di mercato". Poi, l'incaricata della DOGE SA, mi indicò un conto corrente estero, lo stesso specificato nelle fatture che mi vengono contestate -ovvero la nr. 11 e nr. 12 emesse dalla COMMERZ INDUSTRIEBEDARF HANDELS GMBH, rispettivamente in data 30.11.2005 e 30.12.2005, per un importo di euro 6.000,00 e 5.800,00, di cui produco copia (Vgs. Allegato n. 2

e 3) - sul quale versare gli importi indicati nei predetti documenti contabili. **L'incaricata della DOGE Sa, mi rappresentava che dopo una decina di giorni dal versamento, in un'unica soluzione della predetta somma di denaro, la cifra sarebbe stata decurtata di una percentuale, se non ricordo male del 10%. Per la restante somma, avevamo preso accordi che mi sarei recata personalmente presso gli uffici della DOGE SA per la consegna a "brevi manu", cosa che è avvenuta.**

A.D.R.: Mi sono recata da sola presso gli uffici della DOGE SA.

A.D.R.: Nelle due occasioni in cui mi sono recato presso detta società svizzera, non mi è stato presentato alcun funzionario di banca.

A.D.R.: No, il commercialista B M successivamente al periodo di imposta 2006 non mi ha fatto più proposte come quelle sopra riportate, con lo scopo di creare dei costi per abbattere il reddito, anche perché ho rappresentato allo stesso che non ero più propensa a questo tipo di operazioni.

A.D.R.: Non mi ricordo se il commercialista B M mi avesse rappresentato o meno il fatto che altri suoi clienti avessero effettuato operazioni simili con la DOGE SA.

A.D.R.: Non conosco G G né tantomeno ho mai sentito nominare lo stesso" (aff. 001010 e ss.).

Nell'interrogatorio reso in data 15.4.2010 l'indagato E M A dichiarava: "A.d.r.: "Dal settembre 2000 svolgo l'attività di promotore finanziario per conto di Banca Mediolanum. Tale rapporto di lavoro nasce a seguito di un colloquio svolto con il responsabile delle assunzioni, tale G . Per circa 4 mesi ho avuto una retribuzione fissa per poi passare alle provvigioni, come prevede un normale contratto per promotori."

A.d.r.: **"La contabilità relativa alla mia attività di promotore finanziario per conto di Banca Mediolanum è stata gestita, sin dall'inizio, dal commercialista B M Tale professionista mi è stato consigliato da altri promotori Mediolanum i quali si avvalevano già delle sue prestazioni. Non ricordo in particolare la persona che mi ha suggerito di rivolgermi a B . Tale nominativo mi fu consigliato unitamente ad altri commercialisti che seguivano già altri colleghi Mediolanum ed ho scelto B per motivi di comodità in quanto vicino la mia abitazione."**

A.d.r.: "Rappresento che le annualità di imposta che mi vengono contestate nell'invito corrispondono a fatture ricevute dalla GREENBERG CONSULTANTS Llc di cui sono venuto a conoscenza tramite altri promotori finanziari Mediolanum che la presentavano come società di servizi che forniva aggiornamenti nel settore finanziario. Non ricordo in particolare il nominativo della persona che mi ha portato a conoscenza di GREENBERG. Nello specifico mi consigliarono di recarmi a Mendrisio presso una filiale della GREENBERG. **Mi ricordo che nell'anno 2002, non ricordo il mese, mi sono recato da solo presso l'indirizzo della GREENBERG di Mendrisio e ho notato che nel palazzo vi erano riferimenti anche alla società Doge. Dopo aver citofonato sono salito al quarto piano e ho riscontrato che alla porta ingresso degli uffici della Grenbeerg vi erano elencate numerose società tra cui la DOGE S.A. Presso la Greenberg mi sono presentato come promotore Mediolanum e sono stato ricevuto da una signora di cui non ricordo il nome. Ho rappresentato alla stessa l'intenzione di conoscere i loro servizi di consulenza che mi sono stati illustrati. In tale circostanza non ho firmato alcun documento. Dopo che mi sono pervenute a casa alcune riviste di aggiornamento della GREENBERG a livello dimostrativo, a distanza di qualche mese mi sono recato nuovamente a Mendrisio dove, se non ricordo male, sono stato ricevuto dalla stessa persona. In questa circostanza ho rappresentato la mia intenzione di abbonarmi agli aggiornamenti finanziari sopra illustrati avendoli trovati utili ed interessanti per il mio lavoro. L'incaricata mi ha rappresentato di pagare una determinata cifra annua per la sottoscrizione agli aggiornamenti, importo che dovevo bonificare su un conto corrente intestato alla GREENBERG, come indicato sulle fatture ricevute.**

Inoltre, la stessa, in tale circostanza, mi consigliò l'opportunità di creare dei costi maggiori per abbattere il reddito, ovvero pagare un importo annuale più elevato sul quale la GREENBERG avrebbe trattenuto il 20/30 per cento del totale e il resto mi sarebbe stato restituito in contanti, Inizialmente, sebbene molto titubante poiché come già affermato, ciò che mi interessava erano solo gli aggiornamenti finanziari, successivamente, dal 2006, mi sono prestato. Per quanto concerne la restituzione del denaro sono andato personalmente da solo presso gli uffici di Mendrisio in diverse occasioni, dopo aver effettuato i bonifici sul conto corrente indicato nelle fatture emesse dalla GREENBERG.

A.d.r.: “Dopo qualche anno mi è stato proposto, non ricordo se dalla stessa persona, la partecipazione a dei corsi di aggiornamento finanziario gestiti da Greenberg. A tal proposito rappresento che in alcune fatture ricevute da GREENBERG, dal 2006 in poi, figurano dei corsi di aggiornamento che non ho mai frequentato. Rappresento che dal maggio 2008 ho interrotto ogni rapporto con la GREENBERG, ritenendo di non volermi più prestare a questo tipo di operazioni”.

Dom.: “Il commercialista B M le ha mai consigliato di utilizzare fatture fittizie o parzialmente fittizie al fine di creare costi per abbattere il reddito?”

Risp.: “No”.

A.d.r.: “Rappresento che B M non mi ha mai rappresentato alcunché in ordine all’annotazione nella mia contabilità delle fatture emesse dalla GREENBERG.

A.d.r.: “Ribadisco che sono venuto a conoscenza della GREENBERG unicamente tramite i mie colleghi promotori e solo recatomi presso la sede di tale società mi è stata proposta l’operazione sopra specificata.”

A.d.r.: “No, la Banca Mediolanum non era a conoscenza delle dei rapporti intrattenuti con la GREENBERG”.

A.d.r.: “Nel corso degli incontri avvenuti a Mendrisio presso gli uffici della GREENBERG non mi è stato presentato alcun funzionario di banca.

A.d.r.: “Non conosco G G ne tantomeno l’ho mai sentito nominare” (aff. 000510 e ss.).

Nell’interrogatorio reso in data 16.4.2010 l’indagato F C dichiarava agli inquirenti: “A.d.r.: “Premetto che dal 1990 ho iniziato la mia collaborazione come promotore finanziario per la Banca Madiolanum. Ho avuto il mio primo colloquio con tale J M , il quale mi propose un contratto a provvigione tuttora in essere.”

A.d.r.: “Ho conosciuto il commercialista B M alla fine del 2006, inizi del 2007, in quanto necessitavo di un consulente che seguisse la mia contabilità. Tale commercialista mi è stato segnalato dai miei Colleghi promotori, i quali venivano seguiti dallo stesso. Pertanto mi sono rivolto a tale commercialista il quale ha seguito la mia contabilità fino agli inizi del 2009. Attualmente la mia contabilità viene gestita da un ragioniere di Palermo, tale N M .

A.d.r.: “Per quanto concerne il capo di imputazione che mi viene contestato, rappresento che nel 2007, dovendo pagare delle tasse, il commercialista B mi consigliò di rivolgermi ad una struttura svizzera, la DOGE, di cui mi diede il numero di telefono. Il commercialista mi disse che tale società avrebbe provveduto ad emettere delle fatture per dei corsi. In realtà non ho mai sostenuto nessun corso di formazione. Questo mi avrebbe consentito di creare dei costi fittizi nel mio bilancio e di conseguenza abbattere il reddito. In particolare mi recai a Mendrisio presso gli uffici della DOGE dove conobbi una signora di cui non ricordo il nome. In tale occasione tale signora mi fece firmare il mandato per effettuare il corso e contestualmente mi consegnò il libro del corso di formazione e la fattura, documento contabile che nella medesima circostanza vidi emesso dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC. Sempre la signora mi propose di aprire un conto corrente, se non ricordo male, presso l’UBS che però rifiutai, sul quale avrei dovuto bonificare l’importo da pagare a DOGE per l’emissione di tale fattura. Non accettai di aprire tale rapporto bancario e come soluzione e accordi consegnai all’incaricata della DOGE la somma in contante di euro 3.000,00 pari al 10% dell’importo fatturato,”

A.d.r.: “Mi sono recato da solo a Mendrisio presso la DOGE”.

A.d.r.: “Ho avuto solo un rapporto con la DOGE nella circostanza sopra specificata e solo con la signora di cui vi ho parlato.

A.d.r.: “Posso riferire che la Banca Mediolanum non era a conoscenza di tale circostanza.”

A.d.r.: “Non conosco G G se non per averne letto il nome sul giornale e sull’avviso che mi avete notificato” (aff. 000752 e ss.).

Nell’interrogatorio reso in data 29.4.2010 l’indagato S L dichiarava agli inquirenti: “A.D.R.: Sono stato promotore finanziario del Banco MEDIOLANUM dal novembre 1986 al 31.12.2008. Presso tale banca ho avuto il mio primo colloquio con un manager tale S I il quale, all’epoca dei fatti, mi propose un contratto a provvigione. Attualmente sono dirigente del Banco MEDIOLANUM, in Spagna.

A.D.R.: “Dalla metà degli anni 90 fino alla dichiarazione dell’anno d’imposta 2008 la mia contabilità è stata gestita dallo studio G R sito in Palermo, di cui non ricordo l’indirizzo di ubicazione. Dopo tale periodo di imposta a tutt’oggi la mia contabilità viene gestita dal rag. Nunzio MONTEVERDE con studio in Palermo, via Giuseppina Turrisi Colonna, di cui non ricordo il civico”.

A.D.R.: “**Ammetto gli addebiti che mi vengono contestati nell’invito a comparire dell’A.G. Trattasi di fatture fittizie emesse dalla società GREENBERG CONSULTANTS LLC e che ho annotato nella mia contabilità**”.

A.D.R.: “**Verso la fine del 2007, inizi 2008, durante una cena di riunione con dei miei colleghi promotori finanziari della Banca MEDIOLANUM, di cui non ricordo i nomi, abbiamo parlato di argomenti relativi a tasse ed imposte che la nostra attività ci porta a pagare. In tale sede, venni a conoscenza da tali colleghi dell’esistenza di una società con sede a Mendrisio (Svizzera) denominata DOGE SA che dava la possibilità di creare benefici fiscali attraverso documenti e fatture false. I colleghi mi diedero, a tal proposito, il numero di telefono della DOGE SA ed un nome di riferimento di una signora, se non ricordo male tale Lidia o Giulia. Dopo un paio di settimane, contattai telefonicamente la DOGE e parlai con una signora, la quale mi fissò un appuntamento presso gli uffici di tale società siti a Mendrisio. Mi recai a questo appuntamento, da solo, e nella circostanza incontrai una signora la quale mi chiese quale fossero le mie esigenze ed i costi fittizi che volevo portare in detrazione dei miei redditi. L’incaricata della DOGE SA mi riferì che avrei dovuto riconoscere a quest’ultima una commissione pari a poco più del 10% dell’importo totale delle fatture false emesse e che mi sarebbero dovute pervenire presso il mio ufficio. Mi specificò che la loro provvigione sarebbe stata di importo pari alla prima fattura, se non ricordo male di circa 35 o 38 mila euro, che ho effettivamente riconosciuto attraverso un bonifico su un conto corrente intestato alla GREENBERG CONSULTANTS LLC ed indicato nei documenti contabili in argomento. Di questa società estera sono venuto a conoscenza solo quando mi furono recapitate le fatture presso il mio domicilio**”.

A.D.R.: “Rappresento di aver fatto uso nella mia contabilità di fatture false solo nel periodo di imposta dell’anno 2007 che mi viene contestato”.

A.D.R.: “Rappresento che mi sono recato a Mendrisio solo nella circostanza sopra riferita e di non aver avuto, successivamente all’anno d’imposta 2007, alcun tipo di rapporto”.

A.D.R.: “Tengo a precisare che le fatture recapitatemi dalla DOGE SA facevano riferimento a dei convegni o corsi che avrebbero giustificato l’emissione delle stesse, corredate da materiale didattico/promozionale di cui non ho conservato nulla”.

A.D.R.: “Non conosco G G né tanto meno l’ho mai sentito nominare”.

A.D.R.: “Il mio commercialista R non era a conoscenza che tali fatture fossero false, limitandosi soltanto ad annotarle in contabilità”.

A.D.R.: “La Banca MEDIOLANUM non era assolutamente a conoscenza dell’utilizzo di fatture false utilizzate dal sottoscritto.

A.D.R.: “Rappresento che la Banca MEDIOLANUM per i propri promotori organizza periodicamente dei corsi di formazione ed aggiornamento che sono a titolo gratuito. Il sottoscritto ha sempre partecipato a questi corsi” (aff. 010030 e ss.).

I delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per cui si procede.

Il compendio probatorio prodotto dalla Pubblica Accusa dimostra che un cospicuo numero di contribuenti, direttamente o attraverso società - di persone o di capitali - a loro riconducibili, ha utilizzato in plurimi periodi di imposta, al fine di evadere le imposte, fatture per operazioni inesistenti emesse da società estere messe a disposizione dall’indagato G G. Questi ha consentito a diverse persone fisiche (dettagliatamente indicate in epigrafe), l’abbattimento del reddito da esse conseguito in Italia, fornendo fatture per operazioni inesistenti (attestanti la fittizia frequentazione di corsi d’aggiornamento) emesse da diverse società di diritto estero: la redazione dei documenti fiscali veniva curata da personale della DOGE S.A., società riconducibile al G , che provvedeva successivamente, una volta introitate le somme di denaro indicate nelle false fatture e su richiesta dei destinatari delle stesse, a trasferire i fondi veicolati al di là dei confini nazionali su conti correnti accesi presso banche svizzere ed intestati ai beneficiari stessi oppure a far pervenire il denaro direttamente nelle mani dei beneficiari, ponendo in essere attività di vero e proprio

“spallonaggio”.

Il *trait d'union* tra G e le persone fisiche di cui trattasi era il commercialista M B il quale, per tale attività di intermediazione, percepiva un compenso pari al 3% dell'imponibile sottratto al Fisco. Sulla scorta dei documenti progressivamente acquisiti è stato possibile accertare che la maggior parte delle persone fisiche coinvolte era composta da promotori finanziari/dipendenti di BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Il compendio probatorio prodotto dal Pubblico Ministero dimostra indubbiamente la obiettiva falsità delle fatture emesse dalle società GREENBERG CONSULTANTS LLC, FELLOWS LTD LIABILITY COMPAN, BORDERSKY LIMITED, STORNOWAY CORPORATE ADVISORY B.V., FIBET GMBH ed ELITE BUSINESS KFT, riconducibili al G in quanto i corsi di formazione indicati nelle stesse non sono mai stati tenuti.

Tali compagini societarie erano infatti assolutamente prive di struttura operativa e, pertanto, erano nella oggettiva impossibilità di fornire le prestazioni contrattuali dedotte in fattura.

Nel corso delle indagini, peraltro, non è stata rinvenuta alcuna realistica e plausibile evidenza documentale, che certifichi in modo inequivocabile l'esecuzione delle prestazioni descritte nelle fatture emesse dalle società estere gestite dalla DOGE. La documentazione didattica prodotta nel corso delle indagini da alcuni imputati si è rivelata estremamente generica ed anodina e, comunque, radicalmente inidonea a giustificare gli elevati importi corrisposti per i corsi di formazione professionale.

Le dichiarazioni accusatorie del G hanno, del resto, rivenuto significative conferme *ab extrinseco* nella documentazione rinvenuta presso lo studio del B e nelle stesse dichiarazioni confessorie rese da R A E a F E M A , P C e S L

D'altra parte nessuno degli imputati ha contestato la falsità delle fatture annotate e nel corso delle indagini non sono emersi elementi che possano dimostrare che le prestazioni delle predette società fossero state realmente effettuate.

Nel dettaglio, è stato accertato che le persone fisiche in rubrica indicate hanno, nel corso degli anni dal 2004 al 2009, annotato in contabilità fatture emesse, a fronte di fittizi corsi d'aggiornamento, dalle società estere citate in premessa.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tuttavia, si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (*ex plurimis*: Cass. 17.9.2010, n.42111, *De Seta*, Rv.248299; Cass. 3.5.2009, n.25483, *Confl. comp. in proc. Daniotti*, Rv.244155).

Si procederà, pertanto, di seguito alla disamina delle posizioni degli imputati ed a verificare se gli stessi abbiano o meno annotato nelle dichiarazioni depositate le predette fatture sulla base delle risultanze della comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff.000312 e ss.*) e delle produzioni delle parti.

Alla stregua di tale articolato ed inequivoco compendio indiziario deve, inoltre, ritenersi comprovato per ciascuno degli indagati l'elemento soggettivo dei delitti contestati e, segnatamente, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi.

D'altra parte gli imputati erano pienamente consapevoli della *immutatio veri*, atteso che non avevano fruito di alcun corso di aggiornamento professionale, e, pertanto, la evidente discrasia tra la realtà economica e la sua documentazione contabile e fiscale è stata indubitabilmente percepita dagli stessi nella sua inequivoca attitudine evocativa.

Per converso le operazioni negoziali descritte non sono logicamente esplicabili se non in una chiave interpretativa di preordinata evasione delle imposte.

Gli effetti penali dello scudo fiscale.

Alcuni imputati hanno chiesto il proscioglimento adducendo di aver aderito alla scudo fiscale e, pertanto, opponendo alla pretesa punitiva della Pubblica Accusa la peculiare causa di non punibilità introdotta dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009, che, a sua volta, è richiamata l'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289.

La disamina di tale eccezione (che di seguito verrà delibata con riferimento alla posizione di ciascun imputato che ha aderito allo “*scudo fiscale*”) impone un sintetico esame del quadro normativo di riferimento e degli effetti di tale peculiare causa di non punibilità.

La riforma valutaria del 1988 ha abolito il reato di esportazione di valuta ed ha consentito di allocare all'estero i propri capitali.

Successivamente, il D.L. 28.06.90 n. 167 convertito nella L. n. 227/90, nel regolamentare la facoltà di “*esportazione di capitali*”, ha introdotto un sistema di controlli delle transazioni finanziarie da e verso l'estero, nonché degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero attraverso cui si possono conseguire redditi di fonte estera imponibili in Italia, effettuati da quei soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che si potrebbero altrimenti sottrarre alla possibilità di indagine da parte del fisco.

In particolare il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4.8.1990, n. 227, prevede che le persone fisiche residenti in Italia devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:

- ✓ ai sensi dell'art. 2, comma 1, i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, i certificati in serie o di massa o i titoli attraverso intermediari non residenti, senza il tramite di intermediari di cui all'art. 1, quando sono superiori all'importo di 10.000 euro;
- ✓ ai sensi dell'art. 4, comma 1, gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta, se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del suddetto periodo d'imposta, risulti superiore a 10.000 euro;
- ✓ ai sensi dell'art. 4, comma 2, i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti ed attività finanziarie, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia superiore a 10.000 euro; quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono più investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, a causa dell'avvenuto disinvestimento o estinzione dei rapporti.

Tali obblighi di dichiarazione, pertanto, non sussistono qualora si sia in presenza di:

- ✓ persone fisiche non residenti in Italia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990;
- ✓ investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria da cui non possono derivare redditi di fonte estera imponibili in Italia;
- ✓ contribuenti la cui residenza fiscale in Italia sia determinata *ex lege* in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall'art. 2 del T.U.I.R., limitatamente al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte.

In proposito, va precisato che l'art. 38, comma 13, lett. a) e b), del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che gli obblighi dichiarativi in tema di “*monitoraggio fiscale*” di cui al citato art. 4 del D.L. n. 167/1990 non si applicano:

- ✓ alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale e alle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati; tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
- ✓ ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

L'art. 12, comma 2, del D. L. n. 78/2009, prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati e territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione indicati *sub a)*, si presumono costituiti, salvo prova contraria del contribuente, con redditi sottratti a tassazione.

L'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 167/1990 prevede specifiche sanzioni per le violazioni dei suddetti obblighi dichiarativi che, per effetto dell'art. 13-bis, comma 7, del D.L. n. 78/2009, sono state raddoppiate; tali violazioni attualmente sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 50% dell'importo non dichiarato, ferma restando, per la sola violazione all'obbligo di dichiarazione della consistenza degli investimenti e delle attività finanziarie all'estero, anche la confisca di beni di corrispondente valore.

Inoltre, l'art. 1, comma 3, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha stabilito il raddoppio dei termini di contestazione o d'irrogazione delle sanzioni previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, qualora si proceda per le violazioni agli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del DL. n. 167/1990.

In tale contesto l'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 ha disciplinato il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute al 31.12.2008 fuori del territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sul "*monitoraggio fiscale*" di cui al D.L. n. 167/1990 mediante il pagamento di una imposta straordinaria.

La norma ha consentito l'emersione, nel periodo dal 15.9.2009 al 15.12.2009 con successiva riapertura dei termini dal 30.12.2009 al 30.4.2010, delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, mediante la procedura del "*rimpatrio*" ovvero della "*regolarizzazione*", previo pagamento di un'imposta straordinaria da applicare su dette attività; in particolare, i soggetti interessati alla procedura, con:

- ✓ il "*rimpatrio*", hanno avuto la possibilità di far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari il danaro, e le attività di natura finanziaria detenute all'estero in violazione del D.L. 167/1990;
- ✓ la "*regolarizzazione*", invece, hanno potuto far emergere il danaro e le altre attività, siano esse finanziarie o di diversa natura, pur continuando a mantenerle fuori dai confini nazionali.

La regolarizzazione peraltro, era possibile esclusivamente nei casi in cui le attività erano detenute in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni fiscali attraverso i canali amministrativi.

Per converso, le attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata di cui ai decreti ministeriali 4.5.1999 e 21.11.2001 (ivi compresa la Svizzera), potevano essere oggetto solo di rimpatrio.

Come precisato al paragrafo 5 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E datata 10,10.2009, il rimpatrio può essere eseguito anche nella forma del c.d. "*rimpatrio giuridico*" quando:

- ✓ l'intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il danaro e le predette attività finanziarie detenute all'estero, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato;
- ✓ le attività patrimoniali o gli immobili sono conferite in una società costituita nello stesso Paese in cui le medesime erano detenute alla data del 5.8.2009, con il conseguente rimpatrio delle partecipazioni.

Per effetto del perfezionamento dell'eventuale adesione del contribuente allo "*scudo fiscale*", come specificato al paragrafo 10. della citata circolare dell'Agenzia delle Entrate a. 43/E del 2010:

- ✓ è inibito nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo, per i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero ed oggetto di rimpatrio o regolarizzazione;
- ✓ si estinguono le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990, nonché dall'art. 9 del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie emerse.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, inoltre, *“l'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni...”*.

L'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289, a sua volta, prevede *“l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa”.

La presentazione della dichiarazione riservata e l'effettivo pagamento della imposta straordinaria, pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289 (richiamato dal comma quarto dell'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009) determinano, pertanto, la insorgenza di una causa di non punibilità dei contestati delitti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

L'effetto estintivo della punibilità opera *ope exceptionis*, in quanto è il contribuente a dover documentare il perfezionamento del procedimento a mezzo di presentazione della dichiarazione riservata e l'effettivo pagamento.

Non occorre, peraltro, che l'imputato dimostri la correlazione tra le disponibilità fatte emergere ed il reato tributario posto in essere e, pertanto, la riconduzione, anche astratta, delle somme evase alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio/regolarizzazione; l'intera disciplina penale dello scudo fiscale è, infatti, enunciata esclusivamente dall'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289 e tale disposizione nulla prevede in proposito.

D'altra parte l'inciso *“tali reati”* nel corpo di tale norma non è riferito ai reati tributari, ma esclusivamente ai reati comuni del codice penale ed ai reati societari che sono coperti dalla scudo fiscale soltanto se ed in quanto siano *“stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari”*. Parimenti l'ulteriore inciso (*“siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria”*) ribadisce il collegamento teleologico con i reati tributari precedentemente espresso dalla medesima disposizione.

Tale causa di non punibilità, tuttavia, opera limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero ed oggetto di rimpatrio e, pertanto, atteso che nel delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 non sono contemplate soglie di punibilità, la declaratoria di non punibilità consegue solo nelle ipotesi in cui totale degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore alla somma *“scudata”*.

Diversamente nelle ipotesi in cui l'importo delle somme *“scudate”* sia inferiore a quello oggetto delle condotte criminose si provvederà esclusivamente a decurtare tale l'importo da quello contestato per tutti gli effetti che ne possono conseguire sul piano penale (quale, ad esempio, l'applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma terzo dell'art. 3 D.Lgs. 74/2000).

Le posizioni degli imputati.

A E M

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000381 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **Enrico Maria**



A , che esercita l'attività di promotore finanziario nelle forme della impresa individuale, ha contabilizzato, nel corso degli anni dal 2005 al 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2005

✓ *fattura nr. 05.2005 emessa in data 09.05.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.200,00.*

TOTALE ANNO 2005: euro 8.200,00

➤ anno 2006

✓ *fattura nr. 206 emessa in data 15.05.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.000,00;*

✓ *fattura nr. 3 emessa in data 16.06.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.000,00;*

✓ *fattura nr. 10.2006 emessa in data 13.10.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.000,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 28.000,00

➤ anno 2007

✓ *fattura nr. 042007.005 emessa in data 05.04.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 4.000,00;*

✓ *fattura nr. 062007.001 emessa in data 14.06.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 6.000,00.*

TOTALE ANNO 2007: euro 10.000,00

➤ anno 2008

✓ *fattura nr. 042008.06 emessa in data 08.04.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.600,00;*

✓ *fattura nr. 052008.016 emessa in data 23.05.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.800,00.*

TOTALE ANNO 2008: euro 19.400,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti ai citati anni, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2006, 2007, 2008 e 2009, presentate rispettivamente in data 25.10.2006, 26.07.2007, 12.09.2008 e 23.09.2009.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, alla pena finale di sei mesi di reclusione.

In data 16.2.2011, tuttavia, la difesa dell'A ha depositato una memoria (che riproduce i contenuti della memoria ex art. 367 c.p.p. depositata all'interrogatorio del 15.4.2010, *aff. 000515 e ss.*) mediante la quale ha dedotto di aver presentato in data 3.12.2009 una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 bis D.L. 78/2009 per il complessivo importo di €. 138.025,00 a mezzo dell'intermediario UBS Italia S.p.A. di Milano, Filiale di Piazza degli Affari (*doc.1 allegato alla memoria*).

L'imputato, inoltre, in pari data ha provveduto ad assolvere la relativa imposta straordinaria d €. 6.901,00 mediante addebito sul conto corrente n.3086222 acceso presso la UBS Italia S.p.A. di Milano, Filiale di Via del Vecchio Politecnico n.3 (*doc. 2 allegato alla memoria*) nonché ad assolvere la tassazione forfettaria sui redditi percepiti dall'1.1.2009 alla data del rimpatrio (€. 490,00) sempre mediante addebito sul medesimo conto corrente (*doc. 3 allegato alla memoria*).

La difesa, pertanto, ricorrendo sia il presupposto temporale della tempestività del ricorso allo scudo fiscale (perfezionato prima della notifica dell'informazione di garanzia avvenuta in data 8.4.2010) sia l'avvenuto adempimento della imposta straordinaria, chiedeva pronunciarsi nei confronti dell'A declaratoria di non punibilità.

Alla stregua di tali produzioni documentali deve, pertanto, dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di **A E M**

I delitti per cui si procede non sono, infatti, punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009, in quanto il totale degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione e contestati nel capo di imputazione (pari ad €. 65.600) è inferiore alla somma "scudata" (€. 138.025,00).

B P

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000358 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **P B**, che esercita "attività ausiliarie intermediazioni finanziarie (67130)", ha contabilizzato nel corso dell'anno 2006, la seguente fattura per operazioni inesistenti:

✓ *fattura nr. 1120060080 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.950,00.*

TOTALE: euro 12.950,00

Le fatture di cui sopra, annotata sul registro delle fatture di acquisto del 2006, è confluita nella dichiarazione annuale Mod. Unico 2007, presentata in data 25.07.2007.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 1 e giorni 15 di reclusione.

La difesa per **P B** chiedeva pronunciarsi sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per intervenuta estinzione del reato per effetto dello scudo fiscale.

In data 16.2.2011 la difesa del **B** ha depositato una memoria mediante la quale ha documentato di aver presentato in data 27.11.2009 una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 *bis* D.L. 78/2009 per il complessivo importo di €. 15.000,00 a mezzo dell'intermediario Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Sede di Saronno Via Pietro Micca n.10 (*doc.1 allegato alla memoria*).

L'imputato, inoltre, in pari data ha provveduto ad assolvere la relativa imposta straordinaria dovuta mediante addebito sul conto corrente (*doc. 2 allegato alla memoria*) nonché ad assolvere la tassazione forfettaria sui redditi percepiti dall'1.1.2009 alla data del rimpatrio sempre mediante addebito sul medesimo conto corrente (*doc. 3 allegato alla memoria*).

La difesa, pertanto, ricorrendo sia il presupposto temporale della tempestività del ricorso allo scudo fiscale (perfezionato prima della notifica dell'informazione di garanzia) sia l'avvenuto adempimento della imposta straordinaria, chiedeva pronunciarsi nei confronti del **B** declaratoria di non punibilità.

Alla stregua di tali produzioni documentali deve, pertanto, dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di **P B**

I delitti per cui si procede, infatti, non sono punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, in quanto in quanto il totale degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione e contestati nel capo di imputazione (pari ad €. 12.950) è inferiore alla somma "scudata" (€. 1.349.004,00).

B **G**

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000339 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **G** **B** che esercita l'attività di promotore finanziario, ha contabilizzato, nel corso degli anni dal 2005 al 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2005

- ✓ *fattura nr. 5 emessa in data 18.05.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 7.800,00;*
- ✓ *fattura nr. 7 emessa in data 20.07.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 8 emessa in data 30.08.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 22 emessa in data 30.09.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 24 emessa in data 31.10.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 11.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 15 emessa in data 30.11.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.900,00.*

TOTALE ANNO 2005: euro 56.200,00

➤ anno 2006

- ✓ *fattura nr. 1 emessa in data 01.03.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 00406 emessa in data 20.06.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 11.2006015 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 45.000,00

➤ anno 2007

- ✓ *fattura nr. 004.07 emessa in data 17.01.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 04.2007.9 emessa in data 05.04.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 18.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 07.2007.01 emessa in data 11.07.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 036.07 emessa in data 30.09.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.800,00;*

✓ *fattura nr. 024.07 emessa in data 31.10.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 17.200,00.*

TOTALE ANNO 2007: euro 72.000,00

➤ anno 2008

✓ *fattura nr. 3200800208 emessa in data 07.03.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.000,00;*

✓ *fattura nr. 004.2008 emessa in data 08.05.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00;*

✓ *fattura nr. 11.2008 emessa in data 28.11.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 14.490,00.*

TOTALE ANNO 2008: euro 34.490,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti ai citati anni, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2006, 2007, 2008 e 2009, presentate rispettivamente in data 19.10.2006, 19.09.2007, 24.09.2008 e 23.09.2009.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, la pena finale di anni 1 di reclusione.

Alla udienza del 23.2.2011 la difesa del **B** ha depositato una memoria mediante la quale ha documentato di aver aderito allo scudo fiscale presentando ben tre dichiarazioni riservate per gli importi di Euro 280.000 , Euro 250.000 ed Euro 387.000 a mezzo dell'intermediario Banca Mediolanum e di aver provveduto ad assolvere le relative imposte straordinarie dovute.

La difesa per **BO G** ha chiesto, pertanto, previa applicazione dello scudo fiscale l'applicazione sul restante importo evaso, del minimo della pena, tenuto conto delle attenuanti speciali di cui all'art. 13 D.L. 74/2000 in ragione della adesione intervenuta agli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate ed ai versamenti delle somme consacrate negli stessi.

Alla stregua della documentazione prodotta la pretesa punitiva formulata dalla Pubblica Accusa deve essere integralmente disattesa.

Ricorrendo sia il presupposto temporale della tempestività del ricorso allo scudo fiscale (perfezionato prima della notifica dell'informazione di garanzia) sia l'avvenuto adempimento della imposta straordinaria, deve pronunciarsi nei confronti del **B** sentenza di non doversi procedere in quanto il totale degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione contestati nel capo di imputazione (pari ad Euro 207.690,00) è inferiore alla somma complessivamente "scudata" (Euro 917.000,00).

D O

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000341 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **O D** che esercita l'attività di "*altre attività professionali nca (749099)*", ha contabilizzato, nel corso degli anni dal 2005 al 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2005

- ✓ *fattura nr. 2 emessa in data 07.02.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.800,00;*
- ✓ *fattura nr. 3 emessa in data 04.03.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 5.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 08.05 2 05 emessa in data 30.08.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 30.000,00.*

TOTALE ANNO 2005: euro 45.000,00

➤ anno 2006

- ✓ *fattura nr. 2 emessa in data 28.02.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 4 emessa in data 26.04.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 11.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 5 emessa in data 31.05.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 13.700,00;*
- ✓ *fattura nr. 7 emessa in data 14.07.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 8.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 9 emessa in data 14.09.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 55.000,00

➤ anno 2007

- ✓ *fattura nr. 008.07 emessa in data 05.04.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 007.07 emessa in data 22.05.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.100,00;*
- ✓ *fattura nr. 9.07/35.07 emessa in data 30.09.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 16.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 723-10.07 emessa in data 31.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 34.000,00.*

TOTALE ANNO 2007: euro 70.000,00

➤ anno 2008

- ✓ *fattura nr. 04.08/9.08 emessa in data 08.04.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 31.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 9.08/28.08 emessa in data 30.09.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 28.500,00.*

TOTALE ANNO 2008: euro 60.000,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti ai citati anni, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2006, 2007, 2008 e 2009, presentate rispettivamente in data 13.10.2006, 17.09.2007, 22.09.2008 e 22.09.2009.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto pronunciarsi sentenza di assoluzione per i fatti relativi all'anno 2008 perché il fatto non sussiste; per i restanti fatti ha chiesto, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, la condanna dell'imputato alla pena finale di quattro mesi di reclusione.

La difesa ha chiesto pronunciarsi sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto relativamente ai fatti commessi mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, non essendo state tali fatture annotate in dichiarazione, e per le restanti contestazioni, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000, concedersi la conversione in pena pecuniaria della pena irrogata.

La difesa ha, inoltre, documentato che il **D** in data 4 e 5.2.2010 ha presentato all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni integrative dei redditi per gli anni 2005, 2006 e 2007 (*doc. 2 e 3 allegati alla memoria*) nelle quali sono stati ripresi a tassazione i costi a suo tempo dedotti sulla base della fatture indicate nel capo di imputazione e che l'imputato ha provveduto a pagare le maggiori imposte IRPEF e IRAP dovute (*doc. 4 e 5 allegati alla memoria*).

Alla stregua dei predetti rilievi deve, pertanto, pronunciarsi assoluzione in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta contestato in relazione al periodo di imposta 2008 perché il fatto non sussiste, atteso che tali fatture false non sono state annotate in dichiarazione.

Quanto alle residue imputazioni deve accogliersi la prospettazione accusatoria e si deve procedersi alla declaratoria della penale responsabilità dell'imputato.

Non possono, tuttavia, concedersi le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sono ravvisabili (e, del resto, non sono neppure state allegate) quelle situazioni non contemplate specificamente dal legislatore atte a giustificare l'applicazione di tale diminuzione del trattamento sanzionatorio. L'art. 62-*bis* cpv. c.p., del resto, enunciando un principio reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sancisce che l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Può, invece, essere riconosciuta all'imputato l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 all'imputato, atteso che il medesimo ha compiutamente documentato di aver estinto il debito tributario, i suoi accessori e le sanzioni dovute mediante produzione della attestazione rilasciata dall'Ufficio Controlli Direzione Provinciale II di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 D.Lgs. 74/2000.

Può, inoltre, essere riconosciuta la continuazione tra i delitti in contestazione, in quanto le condotte criminose contestate (violative, peraltro, della medesima fattispecie incriminatrice) sono state commesse, secondo modalità esecutive analoghe e ricorrenti, in un ristretto ambito temporale (e, segnatamente, in periodi di imposta contigui) ed in un'esecuzione di un medesimo disegno criminoso di indebito arricchimento ai danni del Fisco.

La pena finale, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della limitata capacità a delinquere manifestata dall'imputato nell'episodio per cui si procede e del non elevato importo degli elementi passivi fittizi indicati dal prevenuto, deve attestarsi in prossimità dei minimi edittali e, quindi, in mesi quattro di reclusione (pena base, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma terzo D.Lvo 74/2000: mesi otto di reclusione, ridotta per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 alla pena di quattro mesi di reclusione, aumentata per la continuazione alla pena di mesi sei di reclusione, ridotta per il rito alla pena di mesi quattro di reclusione), convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria della multa di euro 4.560,00. A tale statuizione consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

M P

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000429 e ss.*) si evidenzia che la impresa individuale **M**
P ha ricevuto, nel corso degli anni di seguito specificati, le sottoelencate fatture per operazioni inesistenti,



rappresentando che le stesse sono state annotate sui registri delle fatture di acquisto dei rispettivi anni di competenza ed utilizzate nelle relative dichiarazioni annuali dei redditi:

Anno 2006

- ✓ *fattura nr. 06004/01.2006 emessa in data 24.01.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0614-01.2006 emessa in data 30.01.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 3.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0608-02.2006 emessa in data 17.02.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 6.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/02.2006 emessa in data 20.02.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/03.2006 emessa in data 16.03.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06005/04.2006 emessa in data 12.04.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0604-04.2006 emessa in data 18.04.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06003/05.2006 emessa in data 15.05.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/06.2006 emessa in data 16.06.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/07.2006 emessa in data 14.07.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0613-07.2006 emessa in data 14.07.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002A/08.2006 emessa in data 16.08.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0608-08.2006 emessa in data 25.08.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 35.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 0611-08.2006 emessa in data 30.08.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 9.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/09.2006 emessa in data 14.09.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06002/10.2006 emessa in data 13.10.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06005/11.2006 emessa in data 14.11.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 06012/12.2006 emessa in data 07.12.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 0605-12.2006 emessa in data 12.12.2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 78.000,00.*

TOTALE: euro 291.700,00

Anno 2007

- ✓ *fattura nr. 07002/01.2007 emessa in data 17.01.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002/02.2007 emessa in data 22.02.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0704-02.2007 emessa in data 28.02.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 6.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 07006/03.2007 emessa in data 09.03.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*



- ✓ *fattura nr. 0703-04.2007 emessa in data 06.04.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 42.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002/04.2007 emessa in data 19.04.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07016/05.2007 emessa in data 17.05.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002/06.2007 emessa in data 19.06.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07005/07.2007 emessa in data 03.07.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0702-07.2007 emessa in data 05.07.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 36.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07003/08.2007 emessa in data 29.08.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07005/09.2007 emessa in data 17.09.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07005/10.2007 emessa in data 10.10.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0706-10.2007 emessa in data 19.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 9.700,00;*
- ✓ *fattura nr. 0709-10.2007 emessa in data 23.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.300,00;*
- ✓ *fattura nr. 0722-10.2007 emessa in data 31.10.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 46.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07007/11.2007 emessa in data 20.11.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0711-11.2007 emessa in data 30.11.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 46.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07006/12.2007 emessa in data 20.12.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0718-12.2007 emessa in data 28.12.2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 46.200,00.*

TOTALE: euro 396.100,00

Anno 2008

- ✓ *fattura nr. 08002/01.2008 emessa in data 07.01.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08003/02.2008 emessa in data 04.02.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0805-02.2008 emessa in data 29.02.2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 08003/03.2008 emessa in data 11.03.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/04.2008 emessa in data 07.04.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0802-04.2008 emessa in data 08.04.2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/05.2008 emessa in data 15.05.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*



- ✓ *fattura nr. 08002/06.2008 emessa in data 06.06.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0808-07.2008 emessa in data 08.07.2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.760,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/07.2008 emessa in data 09.07.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/08.2008 emessa in data 08.08.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08014/09.2008 emessa in data 08.09.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08003/10.2008 emessa in data 07.10.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/11.2008 emessa in data 04.11.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002/12.2008 emessa in data 12.12.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08009/12.2008 emessa in data 12.12.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.500,00.*

▪ **TOTALE:** euro 221.460,00

✓ Anno 2009

- ✓ *fattura nr. 09002/01.2009 emessa in data 13.01.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 09002/02.2009 emessa in data 12.02.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 09001/03.2009 emessa in data 13.03.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 09001/04.2009 emessa in data 14.04.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 09004/05.2009 emessa in data 14.05.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 09002/06.2009 emessa in data 12.06.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 09004/07.2009 emessa in data 14.07.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 09003/08.2009 emessa in data 05.08.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0908-08.2009 emessa in data 31.08.2009 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.400,00;*
- *fattura nr. 09003/09.2009 emessa in data 10.09.2009 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00.*

TOTALE: euro 135.900,00

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, la pena finale di mesi 10 di reclusione.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, alla pena finale di sei mesi di reclusione.

In data 21.2.2011, tuttavia, la difesa del M ha depositato una memoria mediante la quale ha documentato che l'imputato in data 27.10.2009 ha presentato una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 *bis* D.L. 78/2009 per il complessivo importo di €. 444.961,00 a mezzo dell'intermediario Banca Mediolanum S.p.A. (*doc.1 allegato alla memoria*) e che ha provveduto al pagamento della imposta straordinaria del 5% (pari ad €. 22.248,00) ed al versamento della imposta sostitutiva.

L'imputato ha, inoltre, documentato della acquiescenza operata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97 agli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta del 2006, 2007 e 2008 mediante il pagamento delle imposte dovute.

La difesa nel merito chiedeva, in principalità pronunciarsi sentenza di assoluzione, in subordine, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 e riconoscimento delle attenuanti generiche, condannarsi l'imputato ad un importo inferiore all'anno di reclusione, con sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria.

Alla stregua dei predetti rilievi deve, pertanto, accogliersi la prospettazione accusatoria e procedersi alla declaratoria della penale responsabilità dell'imputato per i delitti al medesimo ascritti nei limiti che di seguito si precisano.

Deve, in via preliminare, dichiararsi la non punibilità dell'imputato in relazione al delitto commesso nella dichiarazione dei redditi del 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera *c*), della legge 27.12.2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009.

Gli effetti penali dello scudo fiscale, infatti, operano solo in misura parziale (e, pertanto, limitatamente alla dichiarazione dei redditi del 2008) in quanto l'importo degli imponibili scudati è largamente inferiore a quello degli elementi passivi fittizi confluiti nelle dichiarazioni fiscali in contestazione.

Il residuo importo delle somme scudate non può, pertanto, assorbire integralmente altri illeciti, ma consente di diminuire l'importo degli elementi passivi fittizi anche in relazione alla dichiarazione dei redditi del 2007 (senza peraltro elidere delitto).

Il compendio probatorio prodotto dalla Pubblica Accusa dimostra, del resto, la piena fondatezza degli ulteriori delitti contestati all'imputato.

Non possono, tuttavia, concedersi le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sono ravvisabili (e, del resto, non sono neppure state allegate) quelle situazioni non contemplate specificamente dal legislatore atte a giustificare l'applicazione di tale diminuzione del trattamento sanzionatorio. L'imputato, del resto, risulta già condannato con sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 21.1.2004 (divenuta irrevocabile in data 22.6.2004) alla pena di nove mesi e giorni dieci di reclusione ed alla multa di 2000 euro per violazioni delle norme in materia di repressione della evasione fiscale.

Può invece essere concessa all'imputato la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13 D.Lgs. 74/2000 in ragione della estinzione delle proprie pendenze tributarie relative ai fatti in contestazione e della acquiescenza operata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97 agli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta del 2006, 2007 e 2008. L'imputato, del resto, ha compiutamente documentato di aver estinto il debito tributario, i suoi accessori e le sanzioni dovute mediante produzione delle attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Modena- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 D.Lgs. 74/2000 in relazioni ai predetti periodi di imposta.

Può, inoltre, essere riconosciuta la continuazione tra i delitti in contestazione, in quanto le condotte criminose contestate (violative, peraltro, della medesima fattispecie incriminatrice) sono state commesse, secondo modalità esecutive analoghe e ricorrenti, in un ristretto ambito temporale (e, segnatamente, in periodi di imposta contigui) ed in un'esecuzione di un medesimo disegno criminoso di indebito arricchimento ai danni del Fisco.

La pena finale, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della elevata capacità a delinquere manifestata dall'imputato nell'episodio per cui si procede e dal significativo importo degli elementi

passivi fittizi indicati dal prevenuto, deve attestarsi in misura superiore ai minimi edittali e, quindi, in un anno di reclusione (pena base: un anno di reclusione e sei mesi di reclusione ridotta per effetto della circostanza attenuante cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 alla pena di nove mesi di reclusione, aumentata per la continuazione alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, ridotta per il rito alla pena di un anno di reclusione). A tale statuizione consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Può, inoltre, essere concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non ravvisandosi allo stato elementi per formulare fondatamente una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati. L'episodio criminoso per cui si procede, infatti, anche in ragione della insussistenza di ulteriori condotte criminose successive alla commissione di quelle per cui si procede, pare assumere un carattere episodico nella condotta di vita dell'imputato.

M B

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000333 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **B M** che esercita l'attività di "*promotori e mediatori finanziari (67132)*", ha contabilizzato, nel corso degli anni dal 2004 al 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2004

- ✓ *fattura emessa in data 07/01/2004 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.500,00 (Pag. 94, nr. 8 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa 21/01/2004 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00 (Pag. 94, nr. 12 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa in data 07/04/2004 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00 (Pag. 100, nr. 35 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa in data 21/04/2004 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 14.000,00 (Pag. 102, nr. 40 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa in data 02/07/2004 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00 (Pag. 105, nr. 55 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa in data 04/10/2004 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00 (Pag. 109, nr. 76 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa in data 28/10/2004 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.500,00 (Pag. 110, nr. 81 di prot.);*
- ✓ *fattura emessa in data 02/11/2004 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 11.000,00 (Pag. 110, nr. 82 di prot.).*

TOTALE ANNO 2004: euro 132.000,00

➤ anno 2005

- ✓ *fattura nr. 1 emessa in data 04.01.2005 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 4003 emessa in data 14.01.2005 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 502 emessa in data 24/02/2005 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 30.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 5002 emessa in data 14.04.2005 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 0505-7/05 emessa in data 12/07/2005 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 15.000,00;*



- ✓ *fattura nr. 05001-7.05 emessa in data 14/07/2005 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 0501/9.05 emessa in data 05/09/2005 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 8.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 5001/10.05 emessa in data 06/10/2005 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 21.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 9007 emessa in data 28.10.2005 dalla STORNOWAY CORPORATE ADVISORY B.V. per un importo pari a euro 32.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 9001 emessa in data 04.11.2005 dalla STORNOWAY CORPORATE ADVISORY B.V. per un importo pari a euro 18.000,00.*

TOTALE ANNO 2005: euro 199.500,00

➤ anno 2006

- ✓ *fattura nr. 6003/1.06 emessa in data 24.01.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001/2.06 emessa in data 20.02.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6003/3.06 emessa in data 16.03.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6004/4.06 emessa in data 12.04.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 603/4.06 emessa in data 18/04/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 6002 5/06 emessa in data 15.05.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 6/06 emessa in data 16.06.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 7/06 emessa in data 14.07.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 8.06 emessa in data 16.08.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 607-8.06 emessa in data 25/08/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 35.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 612-8.06 emessa in data 30/08/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 9.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 601-9.06 emessa in data 05/09/2006 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001-9.06 emessa in data 14.09.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6001 10.06 emessa in data 13.10.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6004/11.06 emessa in data 14.11.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00;*
- ✓ *fattura nr. 6011 emessa in data 07.12.2006 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 9.600,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 200.200,00

➤ anno 2007

- ✓ *fattura nr. 7001 1/07 emessa in data 17.01.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*



- ✓ *fattura nr. 7001 2/07 emessa in data 22.02.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7005 3/07 emessa in data 09.03.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 704 emessa in data 06/04/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 42.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 7001 emessa in data 19.04.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7015 emessa in data 17.05.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07001 emessa in data 19.06.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 07004 emessa in data 03.07.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0703 emessa in data 05/07/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 36.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 07002 emessa in data 29.08.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7004/9.07 emessa in data 17.09.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 7004/10.07 emessa in data 10.10.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0707 emessa in data 19/10/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 4.850,00;*
- ✓ *fattura nr. 0710 emessa in data 23/10/2007 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 38.300,00;*
- ✓ *fattura nr. 0706/11.07 emessa in data 20.11.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00;*
- ✓ *fattura nr. 0705/12.07 emessa in data 20.12.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.400,00.*

TOTALE ANNO 2007: euro 246.650,00

➤ anno 2008

- ✓ *fattura nr. 08001 emessa in data 07.01.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8002/2.08 emessa in data 04.02.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 08002-3.08 emessa in data 11.03.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/4.08 emessa in data 07.04.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0803 emessa in data 08/04/2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/5.08 emessa in data 15.05.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/6.08 emessa in data 06.06.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 0809 emessa in data 08/07/2008 dalla BORDERSKY LIMITED per un importo pari a euro 41.760,00;*
- ✓ *fattura nr. 08001/7.08 emessa in data 09.07.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/8.08 emessa in data 08.08.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*

- ✓ *fattura nr. 8010/9.08 emessa in data 08.09.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8002/10.08 emessa in data 07.10.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8001/11.08 emessa in data 04.11.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 8003/12.08 emessa in data 12.12.2008 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 10.500,00.*

TOTALE ANNO 2008: euro 208.960,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti ai citati anni, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, presentate rispettivamente in data 26.10.2006 (data di presentazione del Mod. Unico 2005 e 2006), 26.09.2007, 25.09.2008 e 22.09.2009.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

In data 21.2.2011, tuttavia, la difesa del M ha depositato una memoria mediante la quale ha documentato che l'imputato in data 2.11.2009 ha presentato una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 *bis* D.L. 78/2009 per il complessivo importo di € 95.462,00 a mezzo dell'intermediario Banca Mediolanum S.p.A. (*doc.1 allegato alla memoria*) e che ha provveduto al pagamento della imposta straordinaria del 5% (pari ad € 4.773,00) ed al versamento della imposta sostitutiva. L'imputato ha, inoltre, documentato della acquiescenza operata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97 agli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta dal 2004 al 2008 mediante il pagamento delle imposte dovute.

La difesa nel merito chiedeva, in principalità pronunciarsi sentenza di assoluzione, in subordine, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 e riconoscimento delle attenuanti generiche, condannarsi l'imputato ad una pena inferiore all'anno di reclusione, con sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria.

Alla stregua dei predetti rilievi deve, pertanto, accogliersi la prospettazione accusatoria e procedersi alla declaratoria della penale responsabilità dell'imputato per i delitti al medesimo ascritti nella imputazione riportata in epigrafe.

Gli effetti penali dello scudo fiscale, infatti, operano solo in misura parziale e non consentono di elidere nessuno dei delitti in contestazione in quanto l'importo scudato è largamente inferiore a quello degli elementi passivi fittizi confluiti nelle dichiarazioni fiscali annuali depositate.

Non possono, tuttavia, concedersi le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sono ravvisabili (e, del resto, non sono neppure state allegate) quelle situazioni non contemplate specificamente dal legislatore atte a giustificare l'applicazione di tale diminuzione del trattamento sanzionatorio.

Può invece essere concessa all'imputato la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13 D.Lgs. 74/2000 in ragione della estinzione delle proprie pendenze tributarie relative ai fatti in contestazione ed in ragione della acquiescenza operata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/97 agli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta dal 2004 al 2008.

L'imputato, del resto, ha compiutamente documentato di aver estinto il debito tributario, i suoi accessori e le sanzioni dovute mediante produzione delle attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 D.Lgs. 74/2000 in relazioni ai predetti periodi di imposta.

Può, inoltre, essere riconosciuta la continuazione tra i delitti in contestazione, in quanto le condotte criminose contestate (violative, peraltro, della medesima fattispecie incriminatrice) sono state commesse, secondo modalità esecutive analoghe e ricorrenti, in un ristretto ambito temporale (e, segnatamente, in periodi di imposta contigui) ed in un'esecuzione di un medesimo disegno criminoso di indebito arricchimento ai danni del Fisco.

La pena finale, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della elevata capacità a delinquere manifestata dall'imputato nell'episodio per cui si procede e dal significativo importo degli elementi passivi fittizi indicati dal prevenuto, deve attestarsi in misura superiore ai minimi edittali e, quindi, in un anno di reclusione (pena base: un anno di reclusione e sei mesi di reclusione ridotta per effetto della circostanza attenuante cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 alla pena di nove mesi di reclusione, aumentata per la continuazione alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, ridotta per il rito alla pena di un anno di reclusione). A tale statuizione consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Può, inoltre, essere concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso il suo stato di incensuratezza e non ravvisandosi allo stato elementi per formulare fondatamente una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati. L'episodio criminoso per cui si procede, infatti, anche in ragione della insussistenza di ulteriori condotte criminose successive alla commissione di quelle per cui si procede, pare assumere un carattere meramente episodico nella condotta di vita dell'imputato.

P F

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000331 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **F**
P che esercita l'attività di "*att. ausiliarie intermediaz. finan. (67130)*", nel corso degli anni dal 2004 al 2008, non ha contabilizzato alcuna fattura per operazioni inesistenti, oggetto di indagine.

Diversamente, dall'esame del partitario per competenza relativo all'esercizio 2009, emerge che la impresa individuale **P** **F** ha contabilizzato nel corso del predetto anno, la seguente fattura per operazioni inesistenti:

✓ *fattura nr. 018.08 emessa in data 31.07.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 15.000,00.*

TOTALE: euro 15.000,00

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 1 e giorni 15 di reclusione.

La difesa per **P** **F** ha dichiarato che il medesimo non intende avvalersi dello scudo fiscale a suo tempo prodotto per tale procedimento, ma dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e deposita documentazione.

La difesa ha documentato l'avvenuto adempimento del debito tributario mediante F24 (*doc. 1 prodotto alla udienza del 23.2.2011*).

Alla stregua dei predetti rilievi deve, pertanto, accogliersi la prospettazione accusatoria e procedersi alla declaratoria della penale responsabilità dell'imputato per il delitto allo stesso ascritto nel capo di imputazione.

Non possono, tuttavia, concedersi le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sono ravvisabili (e, del resto, non sono neppure state allegate) quelle situazioni non contemplate specificamente dal legislatore atte a giustificare l'applicazione di tale diminuzione del trattamento sanzionatorio. L'art. 62-*bis* cpv. c.p., del resto,

enunciando un principio reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sancisce che l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Può invece essere concessa all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lgs. 74/2000, atteso che l'imputato *pendente iudicio* ha integralmente adempiuto i propri debiti tributari e gli accessori di legge alla stregua della documentazione depositata alla udienza del 23.2.2001.

La pena finale, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della limitata capacità a delinquere manifestata dall'imputato nell'episodio per cui si procede e del limitato importo degli elementi passivi fittizi indicati dal prevenuto, deve attestarsi in prossimità dei minimi edittali e, quindi, in due mesi di reclusione, (pena base, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma terzo D.Lvo 74/2000: mesi sei di reclusione, ridotta per la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 alla pena di mesi tre di reclusione, ridotta alla pena anzidetta per il rito prescelto) convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria della multa di € 2.280,00.

A tale statuizione consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Può, inoltre, essere concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso il suo stato di incensuratezza e non ravvisandosi allo stato elementi per formulare fondatamente una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati. L'episodio criminoso per cui si procede, infatti, anche in ragione della insussistenza di ulteriori condotte criminose successive alla commissione di quelle per cui si procede, pare assumere una carattere meramente episodico nella condotta di vita dell'imputato.

P R

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000410 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **R**

P che esercita l'attività di "*promotori e mediatori finanziari (67132)*" ha contabilizzato, nel corso degli anni 2006 e 2007, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2006

✓ *fattura nr. 08.2006 emessa in data 28.08.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 28.000,00;*

✓ *fattura nr. 10.2006 emessa in data 13.10.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 37.000,00;*

✓ *fattura nr. 11.2006 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 26.000,00;*

✓ *fattura nr. 12.2006 emessa in data 04.12.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 17.000,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 108.000,00

➤ anno 2007

✓ *fattura nr. 05.2006 emessa in data 31.05.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 22.000,00;*

✓ *fattura nr. 7016/04 emessa in data 30.04.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00;*

- ✓ *fattura nr. 07007/07 emessa in data 03.07.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 10.2007 emessa in data 02.10.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 7009 emessa in data 20.12.2007 dalla FELLOWS LTD LIABILITY COMPANY per un importo pari a euro 20.000,00.*

TOTALE ANNO 2007: euro 102.000,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti ai citati anni, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2007 e 2008, presentate rispettivamente in data 21.09.2007 e 16.09.2008.

Il Pubblico Ministero per **R** **P** ha chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, essendo applicabile la procedura del c.d. “scudo fiscale”.

In data 21.2.2011, infatti, la difesa della **P** ha depositato una memoria mediante la quale ha documentato che l'imputata in data 15.12.2009 ha presentato una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 *bis* D.L. 78/2009 per il complessivo importo di 210.841 (*documenti allegati alla memoria depositata in data 14.6.2010*) e che ha provveduto al pagamento delle relative imposte straordinarie ed al versamento della imposta sostitutiva.

Nel caso di specie, pertanto, ricorre sia il presupposto temporale della tempestività del ricorso allo scudo fiscale (perfezionato prima della notifica dell'informazione di garanzia avvenuta in data 13.4.2010) sia l'avvenuto adempimento della imposta straordinaria.

Alla stregua di tali produzioni documentali deve, pertanto, dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di **R** **P** essendo i delitti per cui si procede non punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009, in quanto il totale degli elementi passivi fittizi contestati nel capo di imputazione (pari ad €. 210.000) è inferiore alla somma complessivamente “scudata” (€. 210.841).

P **A**

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000406 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **A** **P**, che esercita l'attività di “*agenti e rappresentanti chimici industria (461204)*”, ha contabilizzato, nel corso degli anni dal 2006 al 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2006

- ✓ *fattura nr. 089107 emessa in data 27.10.2006 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 35.000,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 35.000,00

➤ anno 2007

- ✓ *fattura nr. 022021 emessa in data 24.04.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*



- ✓ *fattura nr. 022028 emessa in data 24.05.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022033 emessa in data 25.06.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022044 emessa in data 24.07.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022052 emessa in data 24.08.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022056 emessa in data 24.09.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022065 emessa in data 24.10.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 022070 emessa in data 26.11.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00.*

TOTALE ANNO 2007: euro 56.000,00

➤ anno 2008

- ✓ *fattura nr. 22078 emessa in data 27.12.2007 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 361558 emessa in data 25.01.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 361573 emessa in data 25.02.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 361582 emessa in data 25.03.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 801004 emessa in data 25.04.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 800405 emessa in data 26.05.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 801006 emessa in data 24.06.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 8007072008 emessa in data 25.07.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 082008 emessa in data 25.08.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 092008 emessa in data 29.09.2008 dalla ELITE BUSINESS INTERNATIONAL KFT per un importo pari a euro 7.000,00.*

TOTALE ANNO 2008: euro 70.000,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti agli anni 2006, 2007 e 2008, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2007, 2008 e 2009, presentate rispettivamente in data 21.09.2007, 19.09.2008 e 28.09.2009.

In data 16.11.2010, tuttavia, la difesa del P ha depositato una memoria mediante la quale ha dedotto di aver presentato in data 26.2.2010 a mezzo della Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di revisione S.p.A. una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 bis D.L. 78/2009 per il complessivo importo di €. 15.974,00 quanto a denaro ed €.191.841,00 quanto al altre attività finanziarie (*doc.1 allegato alla memoria*).

L'imputato, inoltre, in pari data ha provveduto ad assolvere la relativa imposta straordinaria nonché ad assolvere la tassazione forfettaria sui redditi percepiti dall'1.1.2009 alla data del rimpatrio.

La Pubblica Accusa per **A P** ha chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, essendo applicabile la procedura del c.d. "scudo fiscale" e la difesa si è associata.

Nel caso di specie, pertanto, ricorre sia il presupposto temporale della tempestività del ricorso allo scudo fiscale (perfezionato prima della notifica dell'informazione di garanzia avvenuta in data 19.4.2010) sia l'avvenuto adempimento della imposta straordinaria.

Alla stregua di tali produzioni documentali deve, pertanto, dichiararsi di non doversi procedere nei confronti del **P** essendo i delitti per cui si procede non punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009, in quanto il totale degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione e contestati nel capo di imputazione (pari ad €. 161.000) è inferiore alla somma complessivamente "scudata" (pari ad €. 207.815).

P A E

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000394 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **A E P** che esercita l'attività di "promotori finanziari (661921)", ha contabilizzato, nel corso degli anni 2006 e 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2006

✓ *fattura nr. 09.2006 emessa in data 29.09.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 12.000,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 12.000,00

➤ anno 2008

✓ *fattura emessa in data 25.06.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.800,00 (Pag. 1, nr. 1 di prot.);*

✓ *fattura emessa in data 31.10.2007 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 10.200,00 (Pag. 1, nr. 2 di prot.).*

TOTALE ANNO 2008: euro 20.000,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti ai citati anni, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2007 e 2009, presentate rispettivamente in data 19.09.2007 e 21.09.2009.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 2 di reclusione.

La difesa per **A E P** ha chiesto pronunciarsi sentenza di assoluzione; in subordine, si è associata alle richieste formulate dal P.M., e quindi previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 e riconoscimento dei benefici di legge, ha chiesto la condanna dell'imputata alla pena di mesi due di reclusione.

Alla stregua dei predetti rilievi deve, pertanto, accogliersi la prospettazione accusatoria e procedersi alla declaratoria della penale responsabilità dell'imputata per i delitti alla stessa ascritti nel capo di imputazione.

Non possono, tuttavia, concedersi le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sono ravvisabili (e, del resto, non sono neppure state allegate) quelle situazioni non contemplate specificamente dal legislatore atte a giustificare l'applicazione di tale diminuzione del trattamento sanzionatorio. L'art. 62-bis cpv. c.p., del resto, enunciando un principio reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sancisce che l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parimenti non può concedersi la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13 D. L.vo n. 74/2000, che è subordinata all'estinzione dei debiti tributari *“mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie”*, in quanto la imputata non ha documentato l'avvenuta integrale estinzione dei debiti, delle sanzioni e degli accessori di legge.

Può, inoltre, essere riconosciuta la continuazione tra i delitti in contestazione, in quanto le condotte criminose contestate (violative, peraltro, della medesima fattispecie incriminatrice) sono state commesse, secondo modalità esecutive analoghe e ricorrenti, in un ristretto ambito temporale (e, segnatamente, in periodi di imposta contigui) ed in un'esecuzione di un medesimo disegno criminoso di indebito arricchimento ai danni del Fisco.

La pena finale, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della limitata capacità a delinquere manifestata dall'imputata nell'episodio per cui si procede e del limitato importo degli elementi passivi fittizi indicati dalla stessa, deve attestarsi in prossimità dei minimi edittali e, quindi, in sei di reclusione (pena base: mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione alla pena di mesi nove di reclusione, ridotta per il rito alla pena di mesi sei di reclusione). A tale statuizione consegue *ex lege* la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Devono, inoltre, essere applicate, in virtù del contenuto precettivo dell'art. 12 D.L.vo 74/2000, le sanzioni accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di sei mesi, dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di un anno.

Può, inoltre, essere concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso il suo stato di incensuratezza e non ravvisandosi allo stato elementi per formulare fondatamente una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati. L'episodio criminoso per cui si procede, infatti, anche in ragione della insussistenza di ulteriori condotte criminose successive alla commissione di quelle per cui si procede, pare assumere un carattere meramente episodico nella condotta di vita dell'imputato.

P M

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000410 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **M**

P che esercita l'attività di *“promotore finanziario (661921)”*, ha contabilizzato, nel corso dell'anno 2006, la seguente fattura per operazioni inesistenti:

✓ *fattura nr. 112006 emessa in data 30.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 13.000,00;*

TOTALE: euro 13.000,00

La fattura di cui sopra, annotata sul registro delle fatture di acquisto del 2006, è confluita nella dichiarazione annuale Mod. Unico 2007, presentata in data 25.07.2007.

In data 21.2.2011, tuttavia, la difesa del P ha depositato una memoria mediante la quale ha dedotto di aver presentato in data 1.3.2010 a mezzo della Banca Mediolanum una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 *bis* D.L. 78/2009 per il complessivo importo di € 13.513,00 e che ha provveduto ad assolvere la relativa imposta straordinaria nonché ad assolvere la tassazione forfettaria sui redditi percepiti dall'1.1.2009 alla data del rimpatrio.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, la pena finale di tre mesi di reclusione.

La difesa ha invece richiesto la declaratoria della non punibilità del delitto in contestazione in ragione del ricorso allo scudo fiscale.

Tale istanza deve essere accolta.

Nel caso di specie, infatti, ricorre sia il presupposto temporale della tempestività del ricorso allo scudo fiscale (perfezionato prima della notifica dell'informazione di garanzia avvenuta in data 21.4.2010) sia l'avvenuto adempimento della imposta straordinaria.

Alla stregua di tali produzioni documentali deve, pertanto, dichiararsi di non doversi procedere nei confronti del P essendo il delitto per cui si procede non punibile ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009, in quanto il totale degli elementi passivi fittizi contestati nel capo di imputazione (pari ad € 13.000) è inferiore alla somma complessivamente "scudata" (pari ad € 13.513).

S M E

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000421 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che M E S che esercita l'attività di "promotori finanziari (661921)", sui registri delle fatture di acquisto degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, non risulta aver annotato alcuna fattura per operazioni inesistenti, oggetto di indagine.

Ad ogni buon conto, come già comunicato con relazione di p.g. a cui si fa seguito, si evidenzia che la impresa individuale S M E ha ricevuto, nel corso dell'anno 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti, rappresentando che le stesse, verosimilmente, sono state annotate sul registro delle fatture di acquisto del 2009:

✓ *fattura nr. 09.2008.027.08 emessa in data 30.09.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 9.000,00;*

✓ *fattura nr. 11.2008.022.08 emessa in data 28.11.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 6.100,00.*

TOTALE: euro 15.100,00

La Pubblica Accusa per M E S ha chiesto pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e la difesa si è associata alla richiesta di assoluzione formulata dal P.M.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma, infatti, nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (*ex plurimis*: Cass. 17.9.2010, n.42111, *De Seta*, Rv.248299; Cass. 3.5.2009, n.25483, *Confl. comp. in proc. Daniotti*, Rv.244155) e, pertanto, lo stesso non è configurabile in assenza della annotazione delle fatture fasulle nella dichiarazione depositata.

D'altra parte la registrazione in contabilità e la detenzione di fatture ideologicamente false non seguite dalla presentazione della dichiarazione annuale in cui siano trasfusi i dati non veritieri non è punibile a titolo di tentativo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, che esclude espressamente tale evenienza.

L'imputato deve, pertanto, essere assolto perché il fatto non sussiste.

T Gi

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000399 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **G T**, che esercita l'attività di "promotori e mediatori finanziari (67132)" ha contabilizzato, nel corso dell'anno 2008, la seguente fattura per operazioni inesistenti:

✓ *fattura nr. 26 emessa in data 30.09.2008 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 11.500,00.*

TOTALE: euro 11.500,00

Le fattura di cui sopra, annotata sul registro delle fatture di acquisto del 2008, è confluita nella dichiarazione annuale Mod. Unico 2009, presentata in data 22.09.2009.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi tre di reclusione.

In data 14.6.2010, tuttavia, la difesa del **T** ha depositato una memoria mediante la quale ha dedotto di aver presentato in data 6.11.2009 a mezzo della Banca di Legnano Filiale di Castellanza una dichiarazione riservata delle attività emerse ai sensi dell'art. 13 *bis* D.L. 78/2009 per il complessivo importo di €. 14.944,00 e che ha provveduto ad assolvere la relativa imposta straordinaria nonché ad assolvere la tassazione forfettaria sui redditi percepiti dall'1.1.2009 alla data del rimpatrio.

Alla udienza del 23.2.2011 la difesa ha, tuttavia, dichiarato che **G T** non intende avvalersi dello scudo fiscale a suo tempo prodotto per tale procedimento, ma dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed ha depositato documentazione che attesta l'avvenuto adempimento delle obbligazioni tributarie relative a questo procedimento.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, la pena finale di tre mesi di reclusione.

Alla stregua dei predetti rilievi deve, pertanto, accogliersi la prospettazione accusatoria e procedersi alla declaratoria della penale responsabilità dell'imputato per il delitto allo stesso ascritto nel capo di imputazione.

Non possono, tuttavia, concedersi le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sono ravvisabili (e, del resto, non sono neppure state allegate) quelle situazioni non contemplate specificamente dal legislatore atte a giustificare l'applicazione di tale diminuzione del trattamento sanzionatorio. L'art. 62-*bis* cpv. c.p., del resto, enunciando un principio reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sancisce che l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Può invece essere concessa all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lgs. 74/2000, atteso che l'imputato ha adempiuto i propri debiti tributari *pendente iudicio* in data 5.11.2010 ed in data 17.11.2010 ed ha formulato acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997. L'imputato ha, inoltre, prodotto attestazione

di avvenuta estinzione del debito tributario ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 74/2000 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Varese-.

La pena finale, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della limitata capacità a delinquere manifestata dall'imputato nell'episodio per cui si procede e dal limitato importo degli elementi passivi fittizi dichiarati dal prevenuto, deve attestarsi in prossimità dei minimi edittali e, quindi, in mesi due di reclusione pena base, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma terzo D.Lvo 74/2000: mesi sei di reclusione, ridotta per la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 alla pena di mesi tre di reclusione, ridotta alla pena anzidetta per il rito prescelto), convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria della multa di € 2.280,00. A tale statuizione consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Può, inoltre, essere concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso il suo stato di incensuratezza e non ravvisandosi allo stato elementi per formulare fondatamente una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati. L'episodio criminoso per cui si procede, infatti, anche in ragione della insussistenza di ulteriori condotte criminose successive alla commissione di quelle per cui si procede, pare assumere una carattere meramente episodico nella condotta di vita dell'imputato.

U P Mi R

Nella comunicazione di notizia di reato n.196378/10 redatta dalla Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Tributaria Milano- in data 17.3.2010 (*aff. 000356 e ss.*) si evidenzia che la disamina dei documenti sequestrati in data 29.01.2010 presso gli uffici della DATA EXPRESS S.a.s. ha consentito di rilevare che **P** **Mi** **R** **U**, in qualità di accomandatario della ATECO Sas di P **U** & C., che esercita l'attività di "*Altre attività e servizi alle imprese*" (C.F. 02927220125), ha contabilizzato, nel corso degli anni dal 2006 al 2008, le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

➤ anno 2006

✓ *fattura nr. 11 emessa in data 20.11.2006 dalla GREENBERG CONSULTANTS LLC per un importo pari a euro 4.000,00.*

TOTALE ANNO 2006: euro 4.000,00

➤ anno 2007

- ✓ *fattura nr. 2007007-01 emessa in data 31.01.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 1.750,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007009-02 emessa in data 28.02.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.250,00;*
- ✓ *fattura nr. 3 2007 emessa in data 30.03.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007006 emessa in data 30.03.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.000,00;*
- ✓ *fattura nr. 04.2007 emessa in data 30.04.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 1.900,00;*
- ✓ *fattura nr. 05.2007 emessa in data 31.05.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007014 emessa in data 29.06.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.500,00;*
- ✓ *fattura nr. 020.07 emessa in data 31.07.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.850,00;*
- ✓ *fattura nr. 2007022 emessa in data 31.10.2007 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 5.350,00.*

TOTALE ANNO 2007: euro 26.100,00

➤ anno 2008

- ✓ *fattura nr. 2008008 emessa in data 30.04.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.350,00;*
- ✓ *fattura nr. 11/2008 emessa in data 28.11.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.200,00;*
- ✓ *fattura nr. 24-11.2008 emessa in data 28.11.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 3.100,00;*
- ✓ *fattura nr. 12.2008 emessa in data 31.12.2008 dalla FIBET GMBH per un importo pari a euro 2.200,00.*

TOTALE ANNO 2008: euro 11.850,00

Le fatture sopra elencate, annotate sui registri delle fatture di acquisto, riferiti ai citati anni, sono confluite nelle dichiarazioni annuali Mod. Unico 2007, 2008 2009, presentate rispettivamente in data 27.07.2007, 04.09.2008 e 21.09.2009.

Il Pubblico Ministero alla stregua di tali risultanze investigative e della acclarata falsità delle fatture annotate in dichiarazione ha chiesto la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, riconosciuta la circostanze attenuante speciale di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 con riferimento solo ai fatti relativi all'anno 2008 e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di mesi 3 di reclusione.

La difesa per **P Mi R U** ha chiesto, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13 del D.Lvo 74/2000 ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condanna dell'imputato al minimo della pena edittale con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, avvalendosi del tasso di conversione di € 38,00 al giorno.

In data 14.3.2011 la difesa ha, inoltre, prodotto una certificazione della Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale II di Milano- che attesta che gli avvisi di accertamento inviati all'imputato sono stati definiti per omessa impugnazione e con il pagamento della imposta dovuta.

Alla stregua dei predetti rilievi deve, pertanto, accogliersi la prospettazione accusatoria e procedersi alla declaratoria della penale responsabilità dell'imputato per il delitto allo stesso ascritto nel capo di imputazione.

Non possono, tuttavia, concedersi le circostanze attenuanti generiche, in quanto non sono ravvisabili (e, del resto, non sono neppure state allegate) quelle situazioni non contemplate specificamente dal legislatore atte a giustificare l'applicazione di tale diminuzione del trattamento sanzionatorio. L'art. 62-*bis* cpv. c.p., del resto, enunciando un principio reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sancisce che l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Può invece essere concessa all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lgs. 74/2000, atteso che l'imputato ha adempiuto i propri debiti tributari *pendente iudicio* ed ha formulato acquiescenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997. L'imputato ha, inoltre, prodotto attestazione di avvenuta estinzione del debito tributario ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 74/2000 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Milano-.

Può, inoltre, essere riconosciuta la continuazione tra i delitti in contestazione, in quanto le condotte criminose contestate (violative, peraltro, della medesima fattispecie incriminatrice) sono state commesse, secondo modalità esecutive analoghe e ricorrenti, in un ristretto ambito temporale (e, segnatamente, in periodi di imposta contigui) ed in un'esecuzione di un medesimo disegno criminoso di indebito arricchimento ai danni del Fisco.

La pena finale, in considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, della limitata capacità a delinquere manifestata dall'imputato nell'episodio per cui si procede e dal limitato importo degli elementi passivi fittizi dichiarati dal prevenuto, deve attestarsi in prossimità dei minimi edittali e, quindi, in sei mesi di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria della multa di euro 6.840,00 (pena base, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma terzo D.Lvo 74/2000: un anno di reclusione, ridotta per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 alla pena di sei mesi di reclusione, aumentata per la continuazione alla pena di nove mesi di reclusione, ridotta per il rito alla pena di sei mesi di reclusione). A tale statuizione consegue *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Può, inoltre, essere concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso il suo stato di incensuratezza e non ravvisandosi allo stato elementi per formulare fondatamente una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati. L'episodio criminoso per cui si procede, infatti, anche in ragione della insussistenza di ulteriori condotte criminose successive alla commissione di quelle per cui si procede, pare assumere un carattere meramente episodico nella condotta di vita dell'imputato.

La confisca per equivalente.

Prima di procedere alla delibazione della fondatezza delle domande risarcitorie formulate dalla parte civile costituita occorre verificare se debba trovare o meno applicazione nel presente giudizio statuizioni ablatorie del profitto dei delitti accertati.

L'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (*"Finanziaria 2008"*) prevede per i casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 *bis*, 10 *ter*, 10 *quater* e 11 del D.Lgs. 74/2000 che si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 *ter* c.p.

Tale norma ha, pertanto, introdotto la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari (ad eccezione di quello di *"occultamento o distruzione di documenti contabili"* di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000) e lo stesso è costituito dalle somme sottratte dal pagamento dell'imposta dovuta e, pertanto, si connota come profitto-risparmio.

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca *"per equivalente"*, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato (Cass. 7.7.2010, n. 35807, *Bellonzi ed altri*, Rv. 248618).

La Corte ha, infatti, statuito che l'integrale rinvio alle *"disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"*, contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica, riferito al profitto del reato che nei delitti di frode fiscale deve essere quantificato in una somma corrispondente all'imposta evasa (Cass. 26.5.2010, n.25890, *Molon*, Rv. 248058, nella specie, si trattava di frode fiscale attuata mediante presentazione di una dichiarazione annuale in cui erano stati indicati elementi passivi fittizi derivanti da annotazione in contabilità di operazioni oggettivamente inesistenti, con sottrazione al Fisco del pagamento dell'IVA dovuta).

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, reiteratamente affermato che tale forma di confisca di valore per equivalente non è applicabile ai delitti di frode fiscale commessi prima della entrata in vigore della predetta disposizione (Cass. 26.1.2010, n. 11288, *Natali*, Rv. 246361; Cass. 18.2.2009, n.13098, *P.M. in proc. Molon ed altri*, Rv. 243127, e Cass. 5.6.2008, n.28685, *P.M. in proc. Chinaglia*, Rv. 241111) in ragione della propria natura sanzionatoria (C. Cost. 97/2009).

Quanto ai delitti di cui si controverte nel presente procedimento commessi successivamente alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (e, pertanto, successivamente al 27.12.2007), occorre, pertanto, verificare se si possa procedere o meno alla confisca del profitto dei delitti accertati.

E', infatti, controverso se tale forma di confisca debba essere disposta anche in presenza dell'avvenuto pagamento del debito di imposta, come la natura sanzionatoria di tale forma ablatoria parrebbe imporre, unitamente all'art. 13 D.Lgs. 74/2000 che attribuisce al pagamento delle imposte natura di circostanza attenuante e non di causa di estinzione del reato.

Muovendo dalla *ratio* sottesa all'introduzione di tale misura ablatoria, deve tuttavia, ritenersi che non si possa procedere alla confisca del profitto del reato di frode fiscale laddove l'imputato abbia *medio tempore* provveduto ad elidere integralmente il profitto del reato mediante opportune condotte riparatorie poste in essere *post delictum* (anche mediante il pagamento degli accessori di legge).

Pur in un contesto normativo nel quale la confisca assume natura *"proteiforme"* (secondo la iustizistica espressione di Cass., SS.UU., 27.3.2008, n.26654, *Fisia Italimpianti Spa e altri*, Rv.239923), *"la confisca per equivalente viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla*

stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza” (Cass. 18.2.2009, n.13098, *cit.*).

La confisca costituisce, pertanto, una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti ed il legislatore, al fine di privare l'autore del reato del profitto che ne deriva, consente di incidere, a fronte dell'impossibilità di aggredire l'oggetto “principale”, somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto.

L'obiettivo perseguito, non più incentrato sull'equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare l'archetipo codicistico dell'istituto originariamente considerato nel disegno del legislatore quale una effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Se, pertanto, il legislatore a mezzo della peculiare ipotesi di confisca tributaria ha inteso perseguire l'obiettivo di privare l'autore del reato del profitto che ne deriva e di ristabilire l'assetto economico squilibrato dalla commissione del delitto, non può non tenersi conto, nel momento in cui il giudice è tenuto a valutare l'impatto economico della condotta di reato, di eventuali condotte riparatorie poste in essere *post delictum*.

Alla stregua di tali rilievi, pertanto, nel presente procedimento non è possibile disporre alcuna confisca nei confronti degli imputati che hanno commesso delitti di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 successivamente alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (e, pertanto, successivamente al 27.12.2007) e che non hanno al momento della pronuncia del giudice posto in essere alcuna forma di riparazione integrale *post delictum* in quanto dal compendio probatorio disponibile non è possibile evincere l'esatto importo della imposta evasa e gli accertamenti richiesti per determinare il quantum confiscabile esorbitano ampiamente l'ambito dei poteri istruttori assegnati al giudice dal legislatore nel rito abbreviato.

Le statuizioni risarcitorie.

Nel procedere alla delibazione delle domande risarcitorie formulate dalla parte civile costituita Agenzia delle Entrate occorre rilevare in via preliminare che è possibile verificare la fondatezza delle stesse alla stregua del contenuto precettivo dell'art. 538 c.p.p. esclusivamente per gli imputati che sono stati condannati (e, pertanto, per **O D , P M , B M , F P A E P G T e P M R U**).

La parte civile costituita ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle condotte criminose accertate nel presente procedimento.

Le difese hanno ribadito le eccezioni già svolte *in limine litis* in ordine dalla carenza di legittimazione e, nel merito, hanno contestato la insussistenza e, comunque, la mancata prova del risarcimento dei danni *ex adverso* invocato.

Quanto al primo profilo non può che ulteriormente ribadirsi che l'**Agenzia delle Entrate** è legittimata alla costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni penali tributarie (Cass. 14.7.2010, n.35456, *Lazzarone*, Rv. 248492, in un giudizio penale per false fatturazioni per operazioni inesistenti e frode fiscale) e, segnatamente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla evasione di imposta determinata dalle condotte criminose accertate nel presente procedimento.

Tale legittimazione si fonda sul trasferimento alle **agenzie** fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “*rapporti giuridici*”, i “*poteri*” e le “*competenze*” facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle **Agenzie** fiscali in forza dell'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000).

L'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, infatti, può rendere manifesta l'esistenza e l'effettiva consistenza di un evento di danno per l'erario, costituito dall'evasione o dall'elusione di un tributo (*ex plurimis*: Cass. civ. 18.1.2008, n.1057, Rv. 610554; Cass. civ. 25.10.2006, n.22882, Rv.594098) e, pertanto, della perdita di gettito per l'Erario.

Tale danno, tuttavia, nel caso di specie deve allo stato ritenersi insussistente, in quanto ciascuno degli imputati ha estinto l'obbligazione tributaria pagando anche le sanzioni e gli accessori previsti dalla legge e, pertanto, non sono ravvisabili danni ulteriori sotto il profilo del mancato gettito fiscale. La P pur non avendo dimostrato di aver posto in essere l'estinzione integrale della obbligazione tributaria e dei suoi accessori, ha peraltro posto in essere forme concordate di adempimento che hanno novato il pregresso rapporto ed hanno eliso la pretesa risarcitoria vantata *ex delicto* dalla parte civile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, il danno derivante da reato tributario, di cui l'amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento mediante la costituzione di parte civile è costituito anche dallo sviamento e turbamento dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'accertamento tributario (Cass. 22.4.1991, n.5554, *Luciani*, Rv.187973).

Tale danno è certamente ravvisabile nel caso di specie e d'altra parte la ostensione in dichiarazione da parte degli imputati condannati di elementi passivi falsi e la predisposizione di documentazione mendace costituiscono elementi indubbiamente idonei ad ostacolare l'accertamento della amministrazione e ad avvalorare l'inveritiera prospettazione dei dati nella stessa contenuti.

Parimenti deve riconoscersi la legittimazione della Agenzia delle entrate in relazione anche a profili non patrimoniali ed al danno di immagine lamentato, trattandosi quest'ultimo di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (Cass.civ. 10.7.1991 n. 7642; Cass.civ. 5.12.1992 n. 12951; Cass.civ. 3.3.2000 n. 2367) che danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni non coincidenti: il primo comprende infatti qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, sibiene di riparazione, mentre il secondo consiste nella c.d. *pecunia doloris* (Cass. civ. 12.12.2008 n.29185).

La giurisprudenza di legittimità è, del resto, ferma nel ritenere che anche nei confronti delle persone giuridiche - ed in genere dell'ente collettivo - è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale (Cass. civ. 4.6.2007 n. 12929; Cass. civ. 30.9.2004 n. 19647).

Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce.

Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (*ex plurimis*: Cass. civ. 4.6.2007, n.12929).

Declinando tali consolidati principi nel caso di specie deve rilevarsi che le condotte criminose poste in essere dagli imputati condannati hanno cagionato un evidente danno di immagine per la parte lesa facendo scemare nei consociati la considerazione della Agenzia delle Entrate (e della sua idoneità a contrastare il fenomeno della evasione fiscale) in ragione dell'importo delle somme sottratte alla imposizione, della diffusività del fenomeno accertato dalla Pubblica Accusa nel presente procedimento e della attenzione che tale procedimento ha ricevuto sugli organi di stampa, ulteriormente aggravando le conseguenze dannose.

Alla stregua dei rilievi che precedono il danno da sviamento della funzione ed il danno all'immagine cagionato dagli imputati condannati all'Agenzia delle Entrate può essere liquidato equitativamente (alla stregua delle evidenze probatorie acquisite nel presente giudizio ed in ragione della gravità delle condotte commesse) in una somma pari ad Euro 3.000 per ciascun imputato condannato.

All'accoglimento della pretesa risarcitoria formulate dalle parti civili consegue la condanna degli imputati **D O , M P , M B , P F P A E T G e U P M R** in solido alla refusione delle spese processuali sostenute nei confronti di ciascuna delle stesse, che si liquidano in complessive euro 500,00 per esborsi, euro 700 per diritti ed euro 2.000 per onorari, unitamente al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Letti gli artt. 442, 529, comma primo, c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **A E M** essendo i delitti per cui si procede non punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009.

Letti gli artt. 442, 529, comma primo, c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **B P** essendo il delitto per cui si procede non punibile ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009.

Letti gli artt. 442, 529, comma primo, c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **B G** essendo i delitti per cui si procede non punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009

Letto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

D O in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta contestato in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2008 perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

D O responsabile dei residui reati a lui ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma terzo, e quella di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e ritenuta la continuazione tra i medesimi ed applicata la riduzione di pena per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di mesi quattro di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria della multa di euro 4.560,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 442, 529, comma primo, c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **M P** in relazione al delitto commesso nella dichiarazione dei redditi del 2008 essendo il medesimo non punibile ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009

Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

M P responsabile dei residui reati a lui ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e ritenuta la continuazione tra i delitti in contestazione ed applicata la riduzione di pena per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

M B responsabile dei reati a lui ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e ritenute la continuazione tra i delitti in contestazione ed applicata la riduzione di pena per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

P F responsabile del reato a lui ascritto e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000, lo

CONDANNA

alla pena di mesi due di reclusione, convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria della multa di € 2.280,00 oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 442, 530, comma primo, c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **P R** essendo i delitti per cui si procede non punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009

Letti gli artt. 442, 530, comma primo, c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **P A** essendo i delitti per cui si procede non punibili ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009

Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

P A E responsabile dei reati a lei ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 74/2000 e ritenute la continuazione tra i delitti in contestazione ed applicata la riduzione di pena per il rito, la

CONDANNA

alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letto l'art. 12 D.L.vo 74/2000

APPLICA

a **P A E** le sanzioni accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di sei mesi, dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di un anno.

Letti gli artt. 442, 530, comma primo, c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **P M** essendo il delitto per cui si procede non punibile ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamato dal comma quarto dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009

Letti gli artt. 442, 530, comma primo, c.p.p.

ASSOLVE

S M E dal delitto al medesimo ascritto perché il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

T G responsabile del reato a lui ascritto e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lvo 74/2000 e quella di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000, lo

CONDANNA

alla pena di mesi due di reclusione, convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria della multa di € 2.280,00 oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

U P M R responsabile dei reati a lui ascritti e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e quella di cui all'art. 13 D.Lvo 74/2000 e ritenuta la continuazione tra i delitti in contestazione ed applicata la riduzione di pena per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di sei mesi di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria della multa di euro 6.840,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

D O , M P , M B , P F P A
E T G e U P M R al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile costituita **Agenzia delle Entrate**, che si liquidano equitativamente in euro 3.000 per ciascun imputato.

Letto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

D O , M P , M B , P F P A
E T G e U P M R al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita **Agenzia delle Entrate**, che si liquidano in complessive euro 500,00 per esborsi, euro 700 per diritti ed euro 2.000 per onorari, unitamente al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, 20.4.2011.

IL GIUDICE

dott. Fabrizio D'Arcangelo

